



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 221/12

di iniziativa del Consigliere P. CAPUTO, S. MANNARINO, K. GENTILE, P.  
MOLINARO, G. GRAZIANO recante:

"Tutela e valorizzazione dell'Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	9/8/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	9/8/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 10/08/2023

### **Normativa nazionale**

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 pag. 3  
*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.*

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 pag. 127  
*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 pag. 224  
*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.*

### **Normativa regionale**

L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 pag. 298  
*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.*

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** <sup>(1) (2)</sup>.*(commento di giurisprudenza)***Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da [Comunicato 26 febbraio 2004](#), pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#), recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'[articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352](#);

Visto l'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

---

---

**Art. 1**

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'*allegato A*, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

## [Codice dei beni culturali e del paesaggio]

### PARTE PRIMA

#### Disposizioni generali

##### **Articolo 1** *Principi*

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. <sup>(3)</sup>

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

---

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

##### **Articolo 2** *Patrimonio culturale*

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli *articoli 10 e 11*, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e

bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'[articolo 134](#), costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

---

### **Articolo 3** *Tutela del patrimonio culturale*

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura. <sup>(4)</sup>

---

(4) Comma così modificato dall' [art. 46, comma 5, lett. a\), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 aprile 2023, n. 41](#).

---

### **Articolo 4** *Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale*

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'[articolo 5](#), commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo [articolo 5](#). <sup>(5)</sup>

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

---

(5) Comma così modificato dall' [art. 16, comma 1-sexies, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

---

### **Articolo 5** *Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale*

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

[2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'[articolo 128](#) compete al Ministero. <sup>(6)</sup> <sup>(10)</sup> ]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. <sup>(7)</sup>

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite. <sup>(8)</sup>

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. <sup>(9)</sup>

---

(6) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(7) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. b\), n. 2\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(8) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(9) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. b\), n. 3\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(10) Comma abrogato dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. b\), n. 1\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

---

**Articolo 6** *Valorizzazione del patrimonio culturale*

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. <sup>(11)</sup>
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

---

(11) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

**Articolo 7** *Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale*

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

---

**Articolo 7-bis** *Espressioni di identità culturale collettiva* <sup>(12)</sup>

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'[articolo 10](#).

---

(12) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

**Articolo 8** *Regioni e province ad autonomia speciale*

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

---

## **Articolo 9** *Beni culturali di interesse religioso*

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con [legge 25 marzo 1985, n. 121](#), ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

---

## **Articolo 9-bis** *Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali* <sup>(13)</sup>

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

---

(13) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 22 luglio 2014, n. 110](#).

---

## **PARTE SECONDA**

### **Beni culturali**

#### **TITOLO I**

##### **Tutela**

##### **Capo I**

##### **Oggetto della tutela**

*(commento di giurisprudenza)*



## Articolo 10 Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. <sup>(18)</sup>

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'[articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#). <sup>(15)</sup>

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; <sup>(19) (22)</sup>

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; <sup>(21)</sup>

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. <sup>(16)</sup>

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; <sup>(14)</sup>

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. <sup>(17)</sup>

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. <sup>(20)</sup>

---

(14) La presente lettera era stata modificata dall'[art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164](#), non convertito in legge ([Comunicato 18 ottobre 2005](#), pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(15) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(16) La presente lettera era stata modificata dall'[art. 4, comma 2, D.L. 17 agosto 2005, n. 164](#), non convertito in legge ([Comunicato 18 ottobre 2005](#), pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(17) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(18) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(19) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 6, comma 1, L. 12 ottobre 2017, n. 153](#).

(20) Comma sostituito dall'[art. 4, comma 16, lett. a\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l'[art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 175, lett. a\), n. 2\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(21) Lettera inserita dall'[art. 1, comma 175, lett. a\), n. 1\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(22) Vedi, anche, l'[art. 8, comma 1, L. 14 novembre 2016, n. 220](#).

---

## **Articolo 11** *Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela* <sup>(24)</sup>

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: <sup>(25)</sup>

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'[articolo 50](#), comma 1; <sup>(23)</sup>

b) gli studi d'artista, di cui all'[articolo 51](#);

c) le aree pubbliche di cui all'[articolo 52](#);

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli [articoli 64 e 65](#), comma 4; <sup>(26)</sup>

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'[articolo 37](#); <sup>(27)</sup>

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'[articolo 65](#), comma 3, lettera c); <sup>(28)</sup>

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli [articoli 65](#), comma 3, lettera c), e [67](#), comma 2; <sup>(29)</sup>

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'[articolo 65](#), comma 3, lettera c); <sup>(30)</sup>

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'[articolo 50](#), comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli [articoli 12 e 13](#), qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'[articolo 10](#). <sup>(31)</sup>

---

(23) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(24) Rubrica così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\)](#), [n. 1\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(25) Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. b\)](#), [n. 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(26) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\)](#), [n. 3\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 175, lett. b\)](#), [L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(27) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\)](#), [n. 4\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(28) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\)](#), [n. 5\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(29) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\)](#), [n. 6\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(30) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\)](#), [n. 7\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(31) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 8\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(commento di giurisprudenza)

## **Articolo 12** *Verifica dell'interesse culturale* <sup>(39)</sup>

1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. <sup>(32)</sup>

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. <sup>(38)</sup>

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. <sup>(37)</sup>

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. <sup>(33)</sup>

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#) ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'[articolo 15](#), comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. <sup>(35)</sup>

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. <sup>(34)</sup>

10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. <sup>(36)</sup>

10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'[articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). <sup>(36)</sup>

---

(32) Comma modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 4, comma 16, lett. b\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. c\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(33) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(34) Comma sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 46, comma 5, lett. b\), n. 1\), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 aprile 2023, n. 41](#).

(35) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(36) Comma aggiunto dall' [art. 46, comma 5, lett. b\), n. 2\), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 aprile 2023, n. 41](#).

(37) Per i criteri e le modalità finalizzati alla verifica dell'interesse culturale dei beni immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fini di lucro, vedi il [Decreto 25 gennaio 2005](#).

(38) Per i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, vedi [Decreto 27 settembre 2006](#) e il [Decreto 22 febbraio 2007](#).

(39) Vedi, anche, l' [art. 11-bis, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Articolo 13** *Dichiarazione dell'interesse culturale*

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'[articolo 10](#), comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'[articolo 10](#), comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. <sup>(40)</sup>

---

(40) Vedi, anche, il [Decreto 5 agosto 2004](#).

---

#### **Articolo 14** *Procedimento di dichiarazione*

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. <sup>(41)</sup>
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. <sup>(42)</sup>
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'[articolo 10](#), comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero. <sup>(43)</sup>

---

(41) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. d\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(42) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. d\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(43) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. d\)](#), [L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

---

#### **Articolo 15** *Notifica della dichiarazione*

1. La dichiarazione prevista dall'[articolo 13](#) è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale

o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. <sup>(44)</sup>

---

(44) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

## **Articolo 16** *Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione*

1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'[articolo 12](#) o la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#) è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. <sup>(45)</sup>

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).

---

(45) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

---

## **Articolo 17** *Catalogazione*

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. <sup>(46)</sup>

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'[articolo 13](#) è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

---

(46) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

---

## Capo II

### Vigilanza e ispezione

#### Articolo 18 *Vigilanza*

1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'[articolo 12](#), comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'[articolo 45](#), compete al Ministero. <sup>(47)</sup>

2. Sulle cose di cui all'[articolo 12](#), comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime. <sup>(48)</sup>

---

(47) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(48) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

#### Articolo 19 *Ispezione*

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. <sup>(49)</sup>

1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'[articolo 45](#). <sup>(50)</sup>

---

(49) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).



(50) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

### Capo III

#### Protezione e conservazione

#### Sezione I

#### Misure di protezione

##### **Articolo 20** *Interventi vietati*

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. <sup>(52)</sup>
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#) non possono essere smembrati. <sup>(51)</sup>

---

(51) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(52) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

##### **Articolo 21** *Interventi soggetti ad autorizzazione* <sup>(60)</sup> <sup>(61)</sup>

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; <sup>(57)</sup>
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; <sup>(58)</sup>
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#), nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'[articolo 10, comma 2, lettera c\)](#), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#); <sup>(53)</sup>
- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#). <sup>(54)</sup>

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'[articolo 18](#).<sup>(59)</sup>

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'[articolo 20, comma 1](#).<sup>(55)</sup>

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.<sup>(56)</sup>

---

(53) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(54) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(55) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(56) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), n. 4\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(57) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(58) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(59) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(60) Sui termini per l'autorizzazione prevista dal presente articolo vedi l'[art. 55, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

(61) Per la delega delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 1, lettera a\), Decreto 6 luglio 2010](#).

---

## **Articolo 22** *Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia*

1. Fuori dei casi previsti dagli [articoli 25](#) e [26](#), l'autorizzazione prevista dall'[articolo 21](#), comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.<sup>(64)</sup>

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni. <sup>(62)</sup>

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'[articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034](#), e successive modificazioni. <sup>(63)</sup>

---

(62) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(63) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(64) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 88, comma 7-bis, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259](#), inserito dall' [art. 8-bis, comma 2, lett. c\), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

---

### **Articolo 23** *Procedure edilizie semplificate*

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'[articolo 21](#) necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

---

### **Articolo 24** *Interventi su beni pubblici*

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'[articolo 21](#) può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

---

### **Articolo 25** *Conferenza di servizi*

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'[articolo 21](#). <sup>(65)</sup>

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento

amministrativo. <sup>(66)</sup>

3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

---

(65) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(66) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

## **Articolo 26** *Valutazione di impatto ambientale* <sup>(67)</sup>

1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli [articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'[articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'[articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

---

(67) Articolo modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 26, comma 3, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'[art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

---

## **Articolo 27** *Situazioni di urgenza*

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

---

## **Articolo 28** *Misure cautelari e preventive*

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli [articoli 20, 21, 25, 26](#) e [27](#) ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'[articolo 10](#), anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'[articolo 12](#), comma 2, o la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#).
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'[articolo 12](#), comma 2, o la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#), il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente. <sup>(68) (69) (70)</sup>

---

(68) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(69) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'[art. 95, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163](#).

(70) Vedi, anche, l'[art. 2-ter, D.L. 26 aprile 2005, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 giugno 2005, n. 109](#). Vedi, inoltre, il [D.P.C.M. 14 febbraio 2022](#).

---

## **Sezione II**

### **Misure di conservazione**

#### **Articolo 29** *Conservazione*

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche,

criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. <sup>(76)</sup>

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. <sup>(71) (75)</sup>

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'[articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. <sup>(72)</sup>

9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. <sup>(73)</sup>

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(74)</sup>

(71) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), e successivamente dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(72) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), e successivamente dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(73) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 3\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(74) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), n. 4\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(75) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 26 maggio 2009, n. 87](#).

(76) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 26 maggio 2009, n. 86](#).

---

### **Articolo 30** *Obblighi conservativi*

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. <sup>(78)</sup>

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'[articolo 13](#). Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'[articolo 125](#). <sup>(77)</sup>

---

(77) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(78) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. o\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

---

**Articolo 31** *Interventi conservativi volontari*

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'[articolo 21](#).

2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli [articoli 35](#) e [37](#) e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dall'articolo 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. <sup>(79)</sup>

---

(79) Comma aggiunto dall'[art. 42, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

---

**Articolo 32** *Interventi conservativi imposti*

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'[articolo 30](#), comma 4.

---

**Articolo 33** *Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti*

1. Ai fini dell'[articolo 32](#) il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.

2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. <sup>(80)</sup>



5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

---

(80) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

#### **Articolo 34** *Oneri per gli interventi conservativi imposti*

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'[articolo 32](#), sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.

2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'[articolo 36](#), commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

---

#### **Articolo 35** *Intervento finanziario del Ministero* <sup>(81)</sup>

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'[articolo 31](#), comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'[articolo 30](#), comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

---

(81) Sulla concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012](#),

---

*n. 135*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

---

### **Articolo 36** *Erogazione del contributo*

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
  2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
  3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
- 

### **Articolo 37** *Contributo in conto interessi* <sup>(85)</sup>

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. <sup>(82)</sup>
  2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. <sup>(83)</sup>
  3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
  4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. <sup>(84)</sup>
- 

(82) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(83) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(84) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. q), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(85) Per la sospensione della concessione del contributo di cui al presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 26-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

---

---

**Articolo 38** *Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi* <sup>(86)</sup>

1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'[articolo 34](#) o della concessione del contributo ai sensi degli [articoli 35](#) e [37](#). <sup>(87)</sup>

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili. <sup>(88)</sup>

---

(86) Rubrica così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(87) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(88) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

**Articolo 39** *Interventi conservativi su beni dello Stato*

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. <sup>(89)</sup>

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana. <sup>(90)</sup>

---

(89) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. s\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(90) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. s\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

**Articolo 40** *Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali*

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'[articolo 32](#) sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
  2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'[articolo 30](#), comma 2.
  3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
- 

**Articolo 41** *Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali*

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. <sup>(94)</sup>
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. <sup>(91)</sup>
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. <sup>(92)</sup>
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. <sup>(93)</sup>

(91) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(92) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(93) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(94) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 4, lett. b\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

---

## **Articolo 42** *Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali*

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

[3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri. <sup>(96)</sup> <sup>(95)</sup> ]

---

(95) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(96) Comma aggiunto dall'[art. 14-duodecies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#).

---

## **Articolo 43** *Custodia coattiva*

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'[articolo 29](#).

1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della

sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(97)</sup>

---

(97) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

---

#### **Articolo 44** *Comodato e deposito di beni culturali*

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. <sup>(98)</sup>

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'*articolo 48, comma 5*. <sup>(99)</sup>

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(100)</sup>

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

---

(98) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(99) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. q), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(100) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. z), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

---

## Sezione III

### Altre forme di protezione

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Articolo 45** *Prescrizioni di tutela indiretta*

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli [articoli 46 e 47](#), sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

---

#### **Articolo 46** *Procedimento per la tutela indiretta*

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. <sup>(101)</sup>

4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. <sup>(102)</sup>

---

[\(101\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. r\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

[\(102\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

**Articolo 47** *Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo*

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
  2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
  3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'[articolo 16](#). La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
- 

**Articolo 48** *Autorizzazione per mostre ed esposizioni*

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
  - a) delle cose mobili indicate nell'[articolo 12](#), comma 1;
  - b) dei beni mobili indicati nell'[articolo 10](#), comma 1;
  - c) dei beni mobili indicati all'[articolo 10](#), comma 3, lettere a), ed e);
  - d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'[articolo 10](#), comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'[articolo 10](#), commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'[articolo 10](#), commi 2, lettera b), e 3, lettera b). <sup>(104)</sup>
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. <sup>(103)</sup>



6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

---

(103) Per l'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il [D.M. 9 febbraio 2005](#).

(104) Per la delega delle funzioni previste dal presente comma vedi l'[art. 1, comma 1, lettera b\), Decreto 6 luglio 2010](#).

---

#### **Articolo 49** *Manifesti e cartelli pubblicitari*

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. <sup>(105)</sup>

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

---

(105) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

#### **Articolo 50** *Distacco di beni culturali*

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. <sup>(106)</sup>

2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

---

(106) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. s\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

---

## **Articolo 51** *Studi d'artista*

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'[articolo 13](#).
2. E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

---

## **Articolo 52** *Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali* <sup>(108)</sup>

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. <sup>(107) (111)</sup>

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. <sup>(109)</sup>

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'[articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'[articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), prevista dall'[articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) recante attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12

dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. <sup>(110)</sup>

(107) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. cc\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(108) Rubrica così sostituita dall'[art. 2-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#). Peraltro, la [Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(109) Comma aggiunto dall'[art. 2-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#). Peraltro, la [Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 2-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.

(110) Comma aggiunto, come [comma 1-bis, dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), e, successivamente, rinumerato e modificato dall'[art. 4, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#). Peraltro, la [Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art 4, comma 1, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni, e del citato art. 4-bis, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni. Da ultimo, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 16, comma 1-ter, lett. a\) e b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(111) I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con [Direttiva 9 novembre 2007](#) e [Direttiva 10 ottobre 2012](#).

---

## Capo IV

### Circolazione in ambito nazionale

#### Sezione I

#### Alienazione e altri modi di trasmissione

#### **Articolo 53** Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. <sup>(112)</sup>

---

(112) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. dd\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

## **Articolo 54 Beni inalienabili**

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: <sup>(115)</sup>

- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; <sup>(116)</sup>
- c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
- d) gli archivi;
- d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'[articolo 10, comma 3, lettera d\)](#); <sup>(117)</sup>
- d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'[articolo 53](#) <sup>(121)</sup>.

2. Sono altresì inalienabili:

- a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all' [articolo 10, comma 1](#), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'[articolo 12](#). Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'[articolo 12, commi 4, 5 e 6](#); <sup>(113)</sup>
  - [b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; <sup>(118)</sup>
  - c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'[articolo 53](#), nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo [articolo 53](#);
  - [d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). <sup>(120) (114)</sup>

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli [articoli 18 e 19](#). <sup>(119)</sup>

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

---

(113) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), dall'[art. 4, comma 16, lett. c\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#) e, successivamente, dall'[art. 1,](#)

comma 175, lett. e), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124. Vedi, anche, l' art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Parere 3 agosto 2016 del Mibact.

(114) Lettera soppressa dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(115) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(116) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(117) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(118) Lettera soppressa dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(119) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(120) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. t), n. 2), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.*

(121) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 175, lett. e), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124.*

---

## **Articolo 55** *Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale*

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'*articolo 54*, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. <sup>(123)</sup>

2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

- a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
- b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
- c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
- d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
- e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso. <sup>(122)</sup>

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

- a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
- b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. <sup>(124)</sup>

3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. <sup>(125)</sup>

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene. <sup>(125)</sup>

3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). <sup>(125)</sup>

3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. <sup>(125)</sup>

3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'[articolo 21](#), commi 4 e 5. <sup>(125)</sup>

---

(122) Comma modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(123) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(124) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(125) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 3\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

### **Articolo 55-bis** *Clausola risolutiva* <sup>(126)</sup>

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'[articolo 55](#) sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

(126) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.](#)

## **Articolo 56** *Altre alienazioni soggette ad autorizzazione*

1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:

a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli [articoli 54](#), commi 1 e 2, e [55](#), comma 1;

b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. <sup>(127)</sup>

2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:

a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie;

b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. <sup>(128)</sup>

3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'[articolo 55](#), comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. <sup>(128)</sup>

4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. <sup>(128)</sup>

4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. <sup>(129)</sup>

4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. <sup>(129)</sup>

4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'[articolo 21](#), commi 4 e 5. <sup>(129)</sup>

4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. <sup>(129)</sup>

4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'[articolo 54](#), comma 2, lettera a), secondo periodo. <sup>(129)</sup>

4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'[articolo 54](#), comma 1, lettera d-ter). <sup>(129)</sup>

---

(127) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. hh\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.](#)

(128) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. hh\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(129) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. hh\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

### **Articolo 57** *Cessione di beni culturali in favore dello Stato* <sup>(130)</sup>

1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. <sup>(131)</sup>

---

(130) Articolo così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ii\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(131) Sull'applicabilità della disposizione di cui al presente comma vedi l' [art. 11-bis, comma 2, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#).

---

### **Articolo 57-bis** *Procedure di trasferimento di immobili pubblici* <sup>(132)</sup>

1. Le disposizioni di cui agli [articoli 54, 55 e 56](#) si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.

2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

---

(132) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. ll\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

### **Articolo 58** *Autorizzazione alla permuta*

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli [articoli 55 e 56](#) nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.



(commento di giurisprudenza)

## Articolo 59 Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. <sup>(134)</sup>

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare <sup>(135)</sup> ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. <sup>(133)</sup>

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;

e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

---

(133) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. z), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

(134) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 16, lett. d), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*. Vedi, anche, l'*art. 217, comma 1, lett. v), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* e il *Parere 3 agosto 2016* del Mibact.

(135) A norma del combinato disposto degli *artt. 349*, comma 1, e *389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e

«debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

---

## Sezione II

### Prelazione

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Articolo 60** *Acquisto in via di prelazione*

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'[articolo 62](#), comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. <sup>(136)</sup>
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

---

*(136)* Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. mm\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Articolo 61** *Condizioni della prelazione*

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'[articolo 59](#).
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'[articolo 59](#), comma 4.

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

---

## **Articolo 62** *Procedimento per la prelazione*

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. <sup>(137)</sup>
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. <sup>(138)</sup>
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'[articolo 59](#), comma 4. <sup>(139)</sup>

---

(137) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(138) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(139) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. nn\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

## Sezione III

### Commercio

#### **Articolo 63** *Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti*

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'[Allegato A](#) del presente decreto legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". <sup>(140)</sup>

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. <sup>(143) (144)</sup>

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'[articolo 5](#), commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. <sup>(141)</sup>

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'[articolo 13](#). <sup>(142)</sup>

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

---

(140) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. oo\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(141) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. oo\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 16, comma 1-sexies, lett. c\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(142) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. oo\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(143) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. f\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(144) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 15 maggio 2009, n. 95](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Articolo 64** *Attestati di autenticità e di provenienza*

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. <sup>(145)</sup>

---

(145) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. pp\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

## **Capo V**

### **Circolazione in ambito internazionale**

#### **Sezione I**

#### **Principi in materia di circolazione internazionale** <sup>(146)</sup>

#### **Articolo 64-bis** *Controllo sulla circolazione* <sup>(147)</sup>

1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

(146) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. qq\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale».

(147) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. rr\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

## Sezione I-bis

### Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale <sup>(148)</sup>

#### Articolo 65 *Uscita definitiva*

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'[articolo 10](#), commi 1, 2 e 3.

2. E' vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'[articolo 10](#), comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'[articolo 12](#); <sup>(150)</sup>

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'[articolo 10](#), comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500; <sup>(151)</sup>

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'[articolo 11](#), comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. <sup>(149)</sup>

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. <sup>(152)</sup>

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento

di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. <sup>(153)</sup>

---

(148) Sezione inserita dall'*art. 2, comma 1, lett. ss), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(149) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. tt), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(150) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 175, lett. g), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124.*

(151) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 175, lett. g), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124.*

(152) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 175, lett. g), n. 3), L. 4 agosto 2017, n. 124* che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

(153) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 175, lett. g), n. 3), L. 4 agosto 2017, n. 124* che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

---

## **Articolo 66** *Uscita temporanea per manifestazioni*

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'*articolo 65*, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

---

## **Articolo 67** *Altri casi di uscita temporanea*

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'*articolo 65*, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta <sup>(154)</sup>.

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'[articolo 13](#).

---

(154) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 16, lett. d-bis](#)), [D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#).

---

### **Articolo 68** *Attestato di libera circolazione*

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'[articolo 65](#), comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. <sup>(155)</sup>

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. <sup>(156)</sup>

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. <sup>(157)</sup>

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'[articolo 10](#). Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo. <sup>(158)</sup>

5. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. <sup>(161)</sup>

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'[articolo 14](#). A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'[articolo 14](#), comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. <sup>(159)</sup>

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. <sup>(160)</sup>



(155) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(156) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(157) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(158) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 175, lett. h\), n. 1\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

(159) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(160) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uu\), n. 6\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(161) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 175, lett. h\), n. 2\), L. 4 agosto 2017, n. 124](#).

---

### **Articolo 69** *Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato*

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'[articolo 14](#), comma 4. <sup>(162)</sup>
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).

---

(162) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. vv\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

### **Articolo 70** *Acquisto coattivo*

1. Entro il termine indicato all'[articolo 68](#), comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto

resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. <sup>(164)</sup>

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. <sup>(165)</sup>

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'[articolo 62](#), commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. <sup>(163)</sup>

---

(163) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. cc\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. zz\)](#), [n. 3\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(164) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. zz\)](#), [n. 1\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(165) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. zz\)](#), [n. 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

## **Articolo 71** *Attestato di circolazione temporanea*

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli [articoli 66](#) e [67](#), le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'[articolo 69](#).

3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'[articolo 10](#), contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'[articolo 14](#), comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'[articolo 14](#), comma 4. <sup>(166)</sup>

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'[articolo 66](#) e dall'[articolo 67](#), comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'[articolo 48](#).

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'[articolo 48](#), comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all'[articolo 65](#), comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'[articolo 67](#), comma 1.

---

(166) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aaa\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

## **Articolo 72** *Ingresso nel territorio nazionale*

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'[articolo 65](#), comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. <sup>(167)</sup>

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

---

(167) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bbb\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

## Sezione II

### Esportazione dal territorio dell'Unione europea

#### Articolo 73 *Denominazioni*

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:

a) per «regolamento CE» il [regolamento \(CE\) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008](#) del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; <sup>(168)</sup>

b) per «direttiva UE» la [direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#); <sup>(169)</sup>

c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

---

(168) Lettera modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ccc\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

(169) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

---

#### Articolo 74 *Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea*

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'[allegato A](#) è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo. <sup>(170)</sup>

2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. <sup>(172)</sup>

3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo. <sup>(173)</sup>

4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli [articoli 66, 67 e 71](#). <sup>(171)</sup>

5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato

membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima. <sup>(174)</sup>

(170) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(171) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(172) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(173) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e dall'*art. 1, comma 175, lett. i), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(174) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ddd), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

### Sezione III

#### **Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro** <sup>(175)</sup>

##### **Articolo 75** *Restituzione*

1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE. <sup>(178)</sup>

2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. <sup>(179)</sup>

[3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrano in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:

a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

b) istituzioni ecclesiastiche. <sup>(176) (180)</sup>

]

4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. <sup>(181)</sup>

5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. <sup>(177)</sup>

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

---

(175) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lett. eee), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea».

(176) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(177) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. fff), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(178) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(179) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(180) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

(181) Comma sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. fff), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2*.

---

## **Articolo 76** Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva UE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. <sup>(185)</sup>

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;

b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono

disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; <sup>(182)</sup>

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; <sup>(183)</sup>

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'[articolo 75](#), purché tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); <sup>(186)</sup>

e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. <sup>(184)</sup>

2-bis. L'autorità centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#), specificamente adattato per i beni culturali. <sup>(187)</sup>

---

<sup>(182)</sup> Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ggg\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

<sup>(183)</sup> Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ggg\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

<sup>(184)</sup> Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ggg\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

<sup>(185)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

<sup>(186)</sup> Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 4, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

<sup>(187)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 4, lett. c\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

---

## **Articolo 77** *Azione di restituzione*

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'[articolo 75](#).

2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

- a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
- b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal [regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#), specificamente adattato per i beni culturali. <sup>(188)</sup>

---

(188) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 5, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

---

### **Articolo 78** *Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione*

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal giorno in cui l'Autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. <sup>(190)</sup>

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose. <sup>(189)</sup>

---

(189) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. hhh\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall' [art. 1, comma 6, lett. b\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

(190) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 6, lett. a\), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2](#).

---

### **Articolo 79** *Indennizzo*

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal



diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. <sup>(191)</sup>

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione. <sup>(192)</sup>

---

(191) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.*

(192) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.*

---

### **Articolo 80** *Pagamento dell'indennizzo*

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.

3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

---

### **Articolo 81** *Oneri per l'assistenza e la collaborazione*

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'*articolo 76*, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

---

### **Articolo 82** *Azione di restituzione a favore dell'Italia*

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

---

**Articolo 83** *Destinazione del bene restituito*

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
  2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
  3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
  4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.
- 

**Articolo 84** *Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale*

1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. <sup>(193)</sup>
  2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. <sup>(194)</sup>
  3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento. <sup>(195) (196)</sup>
- 

(193) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.*

(194) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e, successivamente, dall' *art. 3, comma 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.*

(195) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.*

(196) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 11, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.*

---

**Articolo 85** *Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti*

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

---

---

**Articolo 86** *Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea*

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

---

---

**Sezione IV****Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali** <sup>(197)</sup>**Articolo 87** *Convenzione UNIDROIT* <sup>(198)</sup>

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione medesima.

---

(197) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. iii\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Convenzione UNIDROIT».

(198) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. III\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

**Articolo 87-bis** *Convenzione UNESCO* <sup>(199)</sup>

1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.

---

(199) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. mmm\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

## Capo VI

### Ritrovamenti e scoperte

#### Sezione I

##### Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

###### **Articolo 88** *Attività di ricerca*

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'[articolo 10](#) in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
  2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
  3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
- 

###### **Articolo 89** *Concessione di ricerca*

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'[articolo 88](#) ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
  2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
  3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
  4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
  5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
  6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.
-

---

## **Articolo 90** Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'[articolo 10](#) ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. <sup>(200)</sup>
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

---

(200) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. nnn\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **Articolo 91** Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'[articolo 10](#), da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'[articolo 10](#), comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

---

## **Articolo 92** Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
  - a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
  - b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'[articolo 89](#), qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; <sup>(201)</sup>

c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'[articolo 90](#).

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'[articolo 89](#) ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

---

(201) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. ooo\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

### **Articolo 93** *Determinazione del premio*

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'[articolo 92](#), previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

---

## **Sezione II**

### **Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale**

**Articolo 94** *Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo* <sup>(202)</sup>

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate

alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. <sup>(203)</sup> <sup>(204)</sup>

---

(202) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 1, lett. ppp), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(203) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ppp), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(204) Per la ratifica ed esecuzione della Convenzione, di cui al presente comma, vedi la *L. 23 ottobre 2009, n. 157.*

---

## Capo VII

### Espropriazione

#### **Articolo 95** *Espropriazione di beni culturali*

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
  2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
  3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
- 

#### **Articolo 96** *Espropriazione per fini strumentali*

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. <sup>(205)</sup>
- 

(205) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. qqq), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

---

#### **Articolo 97** *Espropriazione per interesse archeologico*

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate

nell'[articolo 10](#).

---

---

### **Articolo 98** *Dichiarazione di pubblica utilità*

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'[articolo 96](#), anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
  2. Nei casi di espropriazione previsti dagli [articoli 96](#) e [97](#) l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
- 
- 

### **Articolo 99** *Indennità di esproprio per i beni culturali*

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'[articolo 95](#) l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
  2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
- 
- 

### **Articolo 100** *Rinvio a norme generali*

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli [articoli 96](#) e [97](#) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
- 
- 

## **TITOLO II**

### **Fruizione e valorizzazione**

#### **Capo I**

### **Fruizione dei beni culturali**

#### **Sezione I**

### **Principi generali**

### **Articolo 101** *Istituti e luoghi della cultura*

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.



## 2. Si intende per:

- a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; <sup>(206)</sup>
- b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; <sup>(207)</sup>
- c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

---

(206) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. rrr), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

(207) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. rrr), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.*

---

## **Articolo 102** *Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica*

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'*articolo 101*, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'*articolo 101* è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il

Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'[articolo 112](#). In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

---

### **Articolo 103** *Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura*

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

- a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
- b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
- c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;
- d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

---

### **Articolo 104** *Fruizione di beni culturali di proprietà privata*

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

- a) i beni culturali immobili indicati all'[articolo 10](#), comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
- b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'[articolo 13](#).

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. <sup>(208)</sup>

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 38](#).

---

(208) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. sss\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

## **Articolo 105** *Diritti di uso e godimento pubblico*

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

---

## **Sezione II**

### **Uso dei beni culturali**

#### **Articolo 106** *Uso individuale di beni culturali*

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. <sup>(209)</sup>

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. <sup>(211)</sup>

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. <sup>(210)</sup>

---

(209) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. dd\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(210) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. dd\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(211) Comma così modificato dall'[art. 39, comma 1, lett. a\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

---

**Articolo 107** *Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali* <sup>(213)</sup>

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. <sup>(212)</sup>

---

(212) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ttt), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62*.

(213) Per gli indirizzi, criteri, modalità per la riproduzione di beni culturali, vedi il *D.M. 20 aprile 2005*.

**Articolo 108** *Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione*

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. <sup>(214)</sup>

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; <sup>(216)</sup>

- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro <sup>(217)</sup>. <sup>(215)</sup>

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

---

(214) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 3, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 171, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(215) Comma inserito dall' *art. 12, comma 3, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

(216) Numero così modificato dall'*art. 1, comma 171, lett. b), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(217) Numero così modificato dall'*art. 1, comma 171, lett. b), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

---

#### **Articolo 109** *Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali*

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

---

#### **Articolo 110** *Incasso e riparto di proventi*

1. Nei casi previsti dall'*articolo 115*, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle

somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'[articolo 29](#), nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. <sup>(218)</sup>

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

---

(218) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), dall'[art. 14, comma 1-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#), e, successivamente, dall'[art. 1-ter, comma 3, D.L. 21 settembre 2019, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 novembre 2019, n. 132](#).

---

## Capo II

### Principi della valorizzazione dei beni culturali

#### Articolo 111 *Attività di valorizzazione*

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'[articolo 6](#). A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

---

#### Articolo 112 *Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica* <sup>(219)</sup>

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'[articolo 101](#), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(220)</sup>

---

(219) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.*

(220) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. uuu\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

### **Articolo 113** *Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
  2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
  3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
  4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'[articolo 104](#), comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
- 

### **Articolo 114** *Livelli di qualità della valorizzazione*

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. <sup>(221)</sup>
  2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. <sup>(222)</sup>
  3. I soggetti che, ai sensi dell'[articolo 115](#), hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
- 

(221) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(222) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici, il [D.M. 18 aprile 2012](#) e, per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e l'attivazione del Sistema museale nazionale, il [D.M. 21 febbraio 2018](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Articolo 115** *Forme di gestione* <sup>(223)</sup>

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.



2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'[articolo 112, comma 5](#), qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'[articolo 112, comma 5](#), non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. <sup>(224)</sup>

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'[articolo 114](#), ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione. <sup>(226)</sup>

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'[articolo 112, comma 5](#), regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'[articolo 112, comma 5](#), in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. <sup>(225)</sup>

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'[articolo 112, comma 5](#), anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

(223) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. hh\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(224) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. vvv\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, dall'[art. 8, comma 7-bis, lett. a\), n. 1\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

(225) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. vvv\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(226) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 7-bis, lett. a\), n. 2\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

---

### **Articolo 116** *Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso* <sup>(227)</sup>

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'[articolo 115, commi 7 e 8](#), restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'[articolo 112, comma 5](#).

---

(227) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. ii\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

---

### **Articolo 117** *Servizi per il pubblico* <sup>(228)</sup>

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'[articolo 101](#) possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera vv\), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. <sup>(229)</sup>

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'[articolo 115](#).

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'[articolo 110](#).

---

(228) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 1, lett. zzz\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(229) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 7-bis, lett. b\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

---

### **Articolo 118** *Promozione di attività di studio e ricerca*

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

---

### **Articolo 119** *Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale* <sup>(230)</sup>

1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'[articolo 101](#) possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.

(230) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. aaaa\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

### **Articolo 120** *Sponsorizzazione di beni culturali*

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. <sup>(231)</sup>

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

---

(231) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. bbbb\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

### **Articolo 121** *Accordi con le fondazioni bancarie*

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

---

## **Capo III**

### **Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza**

---

**Articolo 122** *Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti*

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'[articolo 125](#), relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

[b-bis) di quelli versati ai sensi dell'[articolo 41, comma 2](#), fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo <sup>(232)</sup> <sup>(235)</sup>.]

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze. <sup>(233)</sup>

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. <sup>(234)</sup>

---

(232) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lett. II\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(233) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. II\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. cccc\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(234) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. cccc\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(235) Lettera abrogata dall'[art. 12, comma 4, lett. a\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

---

**Articolo 123** *Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati*

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'[articolo 122](#), comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione. <sup>(236)</sup>

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

---

(236) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. dddd](#)), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

#### **Articolo 124** *Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti*

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

---

#### **Articolo 125** *Declaratoria di riservatezza*

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli [articoli 122](#) e [127](#) è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

---

#### **Articolo 126** *Protezione di dati personali*

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.

2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un

concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

---

### **Articolo 127** *Consultabilità degli archivi privati*

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'[articolo 13](#) hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'[articolo 125](#). Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'[articolo 122](#), comma 3.

3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'[articolo 13](#), si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 123](#), comma 3, e [126](#), comma 3.

---

## **TITOLO III**

### **Norme transitorie e finali**

#### **Articolo 128** *Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente*

1. I beni culturali di cui all'[articolo 10](#), comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'[articolo 14](#). Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.

2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli [articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089](#) e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell'[articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#) e degli [articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#).<sup>(237)</sup>

3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.

4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'[articolo 16](#).

---

(237) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. eeee\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

### **Articolo 129** *Provvedimenti legislativi particolari*

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

---

### **Articolo 130** *Disposizioni regolamentari precedenti*

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con [regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163](#) e [30 gennaio 1913, n. 363](#), e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

---

## **PARTE TERZA**

### **Beni paesaggistici**

#### **TITOLO I**

#### **Tutela e valorizzazione**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

### **Articolo 131** *Paesaggio* <sup>(238)</sup>

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto



espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. <sup>(239)</sup>

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

---

(238) Articolo modificato dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(239) La [Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 2009, n. 226](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

---

## **Articolo 132** *Convenzioni internazionali* <sup>(240)</sup>

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

---

(240) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

**Articolo 133** *Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio* <sup>(241)</sup>

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'[articolo 131](#), comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

---

(241) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Articolo 134** *Beni paesaggistici* <sup>(245)</sup>

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'[articolo 136](#), individuati ai sensi degli [articoli da 138 a 141](#) <sup>(243)</sup>;
- b) le aree di cui all'[articolo 142](#) <sup>(244)</sup>;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'[articolo 136](#) e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli [articoli 143 e 156](#). <sup>(242)</sup>

---

(242) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), n. 3\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(243) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(244) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. d\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(245) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n.](#)

[184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

*(commento di giurisprudenza)*

### **Articolo 135** *Pianificazione paesaggistica* <sup>(246)</sup>

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'[articolo 143](#), comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo [articolo 143](#).

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli [articoli 131](#) e [133](#), ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

---

(246) Articolo sostituito dall'[art. 5, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

## **Capo II**

### **Individuazione dei beni paesaggistici**

*(commento di giurisprudenza)*

**Articolo 136** *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico* <sup>(250)</sup>

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali <sup>(248)</sup>;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici <sup>(247)</sup>;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze <sup>(249)</sup>.

---

(247) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(248) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(249) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(250) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

---

**Articolo 137** *Commissioni regionali* <sup>(251)</sup>

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'[articolo 136](#) e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo [articolo 136](#). <sup>(252)</sup>

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi

monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. <sup>(253)</sup>

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

---

(251) Articolo sostituito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(252) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(253) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), n. 2\) e 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Articolo 138** *Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico* <sup>(254)</sup>

1. Le commissioni di cui all'[articolo 137](#), su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'[articolo 136](#), degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'[articolo 136](#).

---

(254) Articolo sostituito dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Articolo 139** *Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico* <sup>(255)</sup> <sup>(256)</sup> <sup>(260)</sup>

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'[articolo 138](#), corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. <sup>(257)</sup>

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'[articolo 146](#), comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. <sup>(258)</sup>

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'[articolo 136](#), viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'[articolo 146](#), comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. <sup>(259)</sup>

---

(255) Articolo sostituito dall'[art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(256) Rubrica così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(257) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(258) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(259) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. i\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(260) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n.](#)

184; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

**Articolo 140** *Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza* <sup>(261)</sup> <sup>(265)</sup>

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'[articolo 139](#), comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'[articolo 136](#). <sup>(262)</sup>

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. <sup>(263)</sup>

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'[articolo 136](#), comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. <sup>(263)</sup>

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. <sup>(263)</sup>

[5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. <sup>(264)</sup> ]

(261) Articolo sostituito dall'[art. 10, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(262) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(263) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(264) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. l\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(265) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5

della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

#### **Articolo 141** *Provvedimenti ministeriali* <sup>(266)</sup> <sup>(267)</sup>

1. Le disposizioni di cui agli [articoli 139](#) e [140](#) si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'[articolo 138](#), comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'[articolo 139](#), comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo [articolo 139](#) provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto [articolo 139](#), comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'[articolo 140](#), commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'[articolo 140](#), comma 3.

4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'[articolo 140](#), comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'[articolo 140](#), comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'[articolo 146](#), comma 1.

---

(266) Articolo sostituito dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(267) La [Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#) (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con [legge 6 aprile 1977, n. 184](#); ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.



---

**Articolo 141-bis** *Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico* <sup>(268)</sup>

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'[articolo 140](#), comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'[articolo 140](#) e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

---

(268) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, lett. n\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Articolo 142** *Aree tutelate per legge* <sup>(269)</sup>

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
  - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'[articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#);
  - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#);
  - l) i vulcani;
  - m) le zone di interesse archeologico <sup>(270)</sup> . <sup>(275)</sup>

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 <sup>(271)</sup>:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, come zone territoriali omogenee A e B <sup>(272)</sup> <sup>(275)</sup>;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate <sup>(273)</sup>;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'*articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'*articolo 140*, comma 4. <sup>(274)</sup>

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'*articolo 157*.

---

(269) Articolo sostituito dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(270) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(271) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(272) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(273) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(274) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 5) e 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(275) La *Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22* (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con *legge 6 aprile 1977, n. 184*; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

---

### Capo III

#### Pianificazione paesaggistica

**Articolo 143** *Piano paesaggistico* <sup>(276)</sup>

1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli [articoli 131](#) e [135](#);

b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'[articolo 136](#), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'[articolo 138](#), comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli [articoli 140](#), comma 2, e [141-bis](#);

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'[articolo 142](#), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'[articolo 134](#), comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'[articolo 138](#), comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'[articolo 134](#), da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'[articolo 135](#), comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'[articolo 135](#), comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli [articoli 140](#) e [141](#) o di integrazioni disposte ai sensi dell'[articolo 141-bis](#). Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli [articoli 146](#) e [147](#) è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)

del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'[articolo 146](#), comma 5.

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'[articolo 142](#) e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli [articoli 136, 138, 139, 140, 141](#) e [157](#), nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'[articolo 146](#).

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'[articolo 145](#), commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli [articoli 146](#) e [147](#), relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'[articolo 134](#), interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

---

(276) Articolo sostituito dall'[art. 13, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. p\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

## **Articolo 144** *Pubblicità e partecipazione*

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione

paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. <sup>(277)</sup>

2. Fatto salvo quanto disposto all'[articolo 143](#), comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. <sup>(278)</sup>

---

<sup>(277)</sup> Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 1\) e 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

<sup>(278)</sup> Comma sostituito dall'[art. 14, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. q\), n. 3\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Articolo 145** *Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione*

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. <sup>(281)</sup>

2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. <sup>(279)</sup>

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli [articoli 143](#) e [156](#) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. <sup>(280)</sup>

4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. <sup>(282)</sup>

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

(279) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 3\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(280) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 4\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(281) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 1 \) e 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(282) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. r\), n. 5\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

## Capo IV

### Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Articolo 146** *Autorizzazione* <sup>(283)</sup> <sup>(296)</sup>

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'[articolo 142](#), o in base alla legge, a termini degli [articoli 136, 143](#), comma 1, lettera d), e [157](#), non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'[articolo 167](#), commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. <sup>(285)</sup> <sup>(293)</sup>

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'[articolo 143](#), commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli [articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. <sup>(284)</sup>

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. <sup>(286)</sup>

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'[articolo 149](#), comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli [articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. <sup>(287)</sup>

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'[articolo 140](#), comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni <sup>(294)</sup> dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'[articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. <sup>(288)</sup>

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in

relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli [articoli 19](#), comma 1 e [20](#), [comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni. <sup>(292)</sup> <sup>(295)</sup>

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. <sup>(289)</sup>

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' [articolo 134](#). <sup>(290)</sup>

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. <sup>(291)</sup> ]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

(283) Articolo sostituito dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. s\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(284) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 2\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#) e,



successivamente, dall'[art. 39, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(285) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 1\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#), dall'[art. 39, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#), dall'[art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#), e, successivamente, dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(286) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 3\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(287) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 4\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(288) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 5\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(289) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 6\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(290) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 7\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(291) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 16, lett. e\), n. 8\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#). Vedi, anche, l' [art. 217, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e il [Parere 3 agosto 2016](#) del Mibact.

(292) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#). In precedenza il presente comma era stato modificato dall'[art. 39, comma 1, lett. b\), n. 3\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 9 agosto 2013, n. 98](#)) e dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 29 luglio 2014, n. 106](#)).

(293) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l' [art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#), come modificato dall' [art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre](#)

2013, n. 112, e, successivamente, l' [art. 51, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

(294) Per la riduzione del presente termine vedi l' [art. 55, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

(295) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il [D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139](#) e il [D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31](#).

(296) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' [art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#).

---

### **Articolo 147** *Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali*

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'[articolo 146](#) riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. <sup>(298)</sup>

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'[articolo 26](#). I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'[articolo 146](#). <sup>(297)</sup>

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

---

(297) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(298) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. t\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

### **Articolo 148** *Commissioni locali per il paesaggio* <sup>(299)</sup>

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'[articolo 146](#), comma 6. <sup>(300)</sup>

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. <sup>(301)</sup>

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli [articoli 146](#), comma 7, [147](#) e [159](#).<sup>(302)</sup>

[4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14.<sup>(303)</sup> ]

---

(299) Articolo sostituito dall'[art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(300) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(301) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(302) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(303) Comma soppresso dall'[art. 2, comma 1, lett. u\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Articolo 149** *Interventi non soggetti ad autorizzazione*

1. Fatta salva l'applicazione dell'[articolo 143](#), comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'[articolo 146](#), dall'[articolo 147](#) e dall'[articolo 159](#):<sup>(304)</sup>

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'[articolo 142](#), comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

---

(304) Alinea così modificato dall'[art. 19, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. v\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

### **Articolo 150** *Inibizione o sospensione dei lavori*

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli [articoli 139](#) e [141](#), ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'[articolo 139](#), comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di: <sup>(305)</sup>

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; <sup>(306)</sup>

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'[articolo 138](#) o all'[articolo 141](#), ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'[articolo 139](#), comma 3. <sup>(307)</sup>

[3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori. <sup>(309)</sup> <sup>(308)</sup> ]

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

---

<sup>(305)</sup> Alinea così modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

<sup>(306)</sup> Lettera così modificata dall'[art. 20, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

<sup>(307)</sup> Comma così modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

<sup>(308)</sup> Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. z\), n. 3\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

<sup>(309)</sup> Comma modificato dall'[art. 20, comma 1, lett. d\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

---

### **Articolo 151** *Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori*

1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'[articolo 150](#), comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli [articoli 136](#), [143](#), comma 1, lettera d), e [157](#), l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione. <sup>(310)</sup>

(310) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

### **Articolo 152** *Interventi soggetti a particolari prescrizioni*

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'[articolo 136](#) ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'[articolo 146](#), comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'[articolo 146](#), comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo [articolo 146](#). <sup>(311)</sup>

[2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze. <sup>(313) (312)</sup> ]

---

(311) Comma sostituito dall'[art. 21, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\), n. 1\) e 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(312) Comma soppresso dall'[art. 2, comma 1, lett. bb\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(313) Comma modificato dall'[art. 21, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Articolo 153** *Cartelli pubblicitari*

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'[articolo 134](#) è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'[articolo 146](#), comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'[articolo 146](#), comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo [articolo 146](#). <sup>(314)</sup>

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla

compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. <sup>(315)</sup>

---

(314) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. cc), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(315) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. cc), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

---

#### **Articolo 154** *Colore delle facciate dei fabbricati* <sup>(316)</sup>

1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'*articolo 136*, comma 1, o dalla lettera m) dell'*articolo 142*, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli *articoli 146* e *149*, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'*articolo 146*, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.

3. Nei confronti degli immobili di cui all'*articolo 10*, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'*articolo 13*, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo *articolo 10* valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

---

(316) Articolo modificato dall'*art. 22, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

---

#### **Articolo 155** *Vigilanza*

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. <sup>(317)</sup>

2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. <sup>(318)</sup>

2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'[articolo 146](#), comma 12. <sup>(318)</sup>

(317) Comma così modificato dall'[art. 23, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(318) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, lett. ee\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

## Capo V

### Disposizioni di prima applicazione e transitorie

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Articolo 156** *Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici* <sup>(319)</sup>

1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'[articolo 143](#) e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7. <sup>(320)</sup>

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'[articolo 135](#), possono stipulare intese, ai sensi dell'[articolo 143](#), comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. <sup>(321)</sup>

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'[articolo 143](#).

---

(319) Articolo sostituito dall'[art. 24, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(320) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(321) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. ff\), n. 2\) e 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

(commento di giurisprudenza)

**Articolo 157** *Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente*

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: <sup>(324)</sup>

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 <sup>(325)</sup>;

b) gli elenchi compilati ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#);

c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della [legge 29 giugno 1939, n. 1497](#) <sup>(326)</sup>;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'[articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), aggiunto dall'[articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito con modificazioni nella [legge 8 agosto 1985, n. 431](#); <sup>(322)</sup>

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#) <sup>(327)</sup>;

e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#) <sup>(328)</sup>;

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#); <sup>(322)</sup>

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'[articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#). <sup>(323)</sup>

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

---

(322) Lettera così modificata dall'[art. 25, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(323) Lettera così aggiunta dall'[art. 25, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(324) Alinea così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(325) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(326) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), n. 3\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(327) Lettera inserita dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), n. 4\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).



(328) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. gg\), n. 5\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Articolo 158** *Disposizioni regionali di attuazione*

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con [regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Articolo 159** *Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica* <sup>(329)</sup>

1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall' [articolo 146](#), comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009. <sup>(330)</sup>

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all' [articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495](#).

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all' [articolo 146](#), commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell' [articolo 143](#) o adeguata a termini dell' [articolo 156](#), che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell' [articolo 145](#), commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell' [articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all' [articolo 141-bis](#).

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63](#), fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell' [articolo 159](#) del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63](#).

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del [decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63](#), e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell' [articolo 146](#), il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

---

(329) Articolo sostituito dall'[art. 26, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. hh\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 4-quinquies, comma 1, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2008, n. 129](#)..

(330) Comma così modificato dall'[art. 38, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2009, n. 14](#) e, successivamente, dall'[art. 23, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#).

---

## PARTE QUARTA

### Sanzioni

---

**TITOLO I****Sanzioni amministrative****Capo I****Sanzioni relative alla Parte seconda**

*(commento di giurisprudenza)*

**Articolo 160** *Ordine di reintegrazione*

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
  2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
  3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
  4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
  5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
- 
- 

**Articolo 161** *Danno a cose ritrovate*

1. Le misure previste nell'[articolo 160](#) si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'[articolo 91](#), trasgredendo agli obblighi indicati agli [articoli 89](#) e [90](#).
- 
- 

**Articolo 162** *Violazioni in materia di affissione*

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 49](#) è punito con le sanzioni previste dall'[articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni e integrazioni.
-

### **Articolo 163** *Perdita di beni culturali*

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. <sup>(331)</sup>
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

---

(331) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*.

---

### **Articolo 164** *Violazioni in atti giuridici*

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'*articolo 61*, comma 2.

---

### **Articolo 165** *Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale*

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'*articolo 174*, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'*articolo 10*, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

---

### **Articolo 166** *Omessa restituzione di documenti per l'esportazione*

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CE, non rende al competente ufficio di

esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1081/2012](#) della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620. <sup>(332)</sup>

(332) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 9, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2.](#)

## Capo II

### Sanzioni relative alla Parte terza

*(commento di giurisprudenza)*

**Articolo 167** *Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria* <sup>(333)</sup>

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'[articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. <sup>(334)</sup>

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora

venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'[articolo 181](#), comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'[articolo 1, comma 37, lettera b\), n. 1\), della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

---

(333) Articolo modificato dall'[art. 1, comma 36, lett. a\) e b\), L. 15 dicembre 2004, n. 308](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 27, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(334) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Articolo 168** *Violazione in materia di affissione*

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 153](#) è punito con le sanzioni previste dall'[articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni.

---

## **TITOLO II**

### **Sanzioni penali**

#### **Capo I**

#### **Sanzioni relative alla Parte seconda**

*(commento di giurisprudenza)*

### **Articolo 169** *Opere illecite*

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

- a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'[articolo 10](#);
- b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'[articolo 13](#);
- c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'[articolo 10](#), senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'[articolo 28](#).

---

### **Articolo 170** *Usa illecito* <sup>(335)</sup>

[1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'[articolo 10](#) ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. ]

---

(335) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 2, lett. b\)](#), [L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

---

### **Articolo 171** *Collocazione e rimozione illecita*

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'[articolo 10](#), comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

---

*(commento di giurisprudenza)*

---

### **Articolo 172** *Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta*

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'[articolo 45](#), comma 1.

2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'[articolo 46](#), comma 4, è punita ai sensi dell'[articolo 180](#).

---

(commento di giurisprudenza)

### **Articolo 173** *Violazioni in materia di alienazione* <sup>(337)</sup>

[1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli [articoli 55](#) e [56](#);

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'[articolo 59](#), comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'[articolo 61](#), comma 1 <sup>(336)</sup>.

]

---

(336) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(337) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 2, lett. b\)](#), [L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

---

(commento di giurisprudenza)

### **Articolo 174** *Uscita o esportazione illecite* <sup>(338)</sup>

[1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'[articolo 11](#), comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale. ]

---



(338) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

---

(commento di giurisprudenza)

**Articolo 175** *Violazioni in materia di ricerche archeologiche*

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'[articolo 10](#) senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'[articolo 90](#), comma 1, le cose indicate nell'[articolo 10](#) rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

---

(commento di giurisprudenza)

**Articolo 176** *Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato* <sup>(339)</sup>

[1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'[articolo 10](#) appartenenti allo Stato ai sensi dell'[articolo 91](#) è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'[articolo 89](#). ]

---

(339) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

---

**Articolo 177** *Collaborazione per il recupero di beni culturali* <sup>(340)</sup>

[1. La pena applicabile per i reati previsti dagli [articoli 174](#) e [176](#) è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero. ]

---

(340) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

(commento di giurisprudenza)

### **Articolo 178** *Contraffazione di opere d'arte* <sup>(341)</sup>

[1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato. ]

---

(341) Articolo abrogato dall' [art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

### **Articolo 179** *Casi di non punibilità* <sup>(343)</sup>

[1. Le disposizioni dell'[articolo 178](#) non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale. <sup>(342)</sup> ]

(342) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(343) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), L. 9 marzo 2022, n. 22](#), a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022](#).

---

## **Articolo 180** *Inosservanza dei provvedimenti amministrativi*

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

---

## **Capo II**

### **Sanzioni relative alla Parte terza**

*(commento di giurisprudenza)*

**Articolo 181** *Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa* <sup>(350)</sup>

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'[articolo 44, lettera c\), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#). <sup>(347)</sup>

1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; <sup>(345)</sup>

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'[articolo 142](#) ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. <sup>(344) (348)</sup>

1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: <sup>(346)</sup>

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).<sup>(344)</sup>

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.<sup>(344)</sup>

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.<sup>(344) (349)</sup>

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

---

(344) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 36, lett. c\), L. 15 dicembre 2004, n. 308](#).

(345) Lettera così modificata dall'[art. 28, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(346) Alinea modificato dall'[art. 28, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, dall'[art. 44, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#); tale ultima modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 4 aprile 2012, n. 35](#)).

(347) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(348) La [Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio-23 marzo 2016, n. 56](#) (Gazz. Uff. 30 marzo 2016, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed».

(349) La [Corte costituzionale, con ordinanza 18-27 aprile 2007, n. 144](#) (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 17, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 12-20 dicembre 2007, n. 439 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 181, comma 1-quinquies, comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c\), della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), sollevata in riferimento all'[art. 3 della Costituzione](#).

(350) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 37, L. 15 dicembre 2004, n. 308](#).

---

## PARTE QUINTA

## Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

### Articolo 182 Disposizioni transitorie

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'[articolo 29](#), comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. <sup>(355)</sup>

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'[articolo 29](#), commi 7, 8 e 9. <sup>(354)</sup>

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'[articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87](#). Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. <sup>(356) (361)</sup>

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'[allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86](#);

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo. <sup>(351)</sup>

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'[articolo 29](#), comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'[articolo 29](#), comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(357) (362)</sup>

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'[articolo 29](#), comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'[articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'[articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). <sup>(359)</sup>

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. <sup>(359)</sup>

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(359)</sup>

1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni. <sup>(360)</sup>

2. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 29, comma 11](#), ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso [articolo 29](#). Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(352)</sup>

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'[articolo 103](#), comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all'[articolo 146](#), comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'[articolo 167](#), comma 5. <sup>(358)</sup>

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'[articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'[articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), si intende vincolante. <sup>(353)</sup>

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'[articolo 181](#), comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 167](#), comma 5. <sup>(353)</sup>

(351) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(352) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(353) Comma aggiunto dall'[art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

(354) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), modificato dall'[art. 3-ter, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2007, n. 17](#), dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), nn. 2\), 3\) e 4\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#), dall'[art. 1, comma 4-bis, lett. a\)](#), [D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(355) Comma sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(356) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 5\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(357) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#), modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 6\)](#), [D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#), dall'[art. 1, comma 4-bis, lett. b\)](#), [D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(358) Comma aggiunto dall'[art. 29, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(359) Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#), che ha sostituito i commi da 1 a 1-quinquies, con gli attuali commi da 1 a 1-octies.

(360) Comma inserito dall'[art. 3-quinquies, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 ottobre 2013, n. 112](#).

(361) Per l'approvazione delle linee guida, di cui al presente comma, vedi il [Comunicato 20 settembre 2014](#).

(362) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 10 agosto 2019, n. 112](#).



---

(commento di giurisprudenza)

### **Articolo 183** Disposizioni finali

1. I provvedimenti di cui agli [articoli 13, 45, 141, 143](#), comma 10, e [156](#), comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#).
2. Dall'attuazione degli [articoli 5, 44 e 182](#), commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(363)</sup>
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(365)</sup>
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facultà previste agli [articoli 34, 35 e 37](#) sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli [articoli 44](#), comma 4, e dell'[articolo 48](#), comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#). In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. <sup>(364)</sup>
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.

---

(363) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(364) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(365) Comma così sostituito dall'[art. 30, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157](#).

---

(commento di giurisprudenza)

### **Articolo 184** Norme abrogate e interpretative <sup>(366)</sup>

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - [legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40](#), nel testo da ultimo sostituito dall'[articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237](#);
  - [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#), limitatamente: all'[articolo 21](#), commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'[articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281](#); agli [articoli 21-bis e 22](#), comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'[articolo 9](#) del medesimo decreto legislativo;

- [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3](#), limitatamente all'[articolo 9](#);
- [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente all'[articolo 23](#), comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'[articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472](#);
- [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), limitatamente all'[articolo 12](#), comma 5, nel testo modificato dall'[articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#); e comma 6, primo periodo;
- [legge 8 ottobre 1997, n. 352](#), limitatamente all'[articolo 7](#), come modificato dagli [articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237](#) e dall'[articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513](#);
- [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), limitatamente agli [articoli 148, 150, 152 e 153](#);
- [legge 12 luglio 1999, n. 237](#), limitatamente all'[articolo 9](#);
- [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281](#), limitatamente agli [articoli 8](#), comma 2, e 9;
- [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#) e successive modificazioni e integrazioni;
- [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283](#);
- [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), limitatamente all'[articolo 179](#), comma 4;
- [legge 8 luglio 2003, n. 172](#), limitatamente all'[articolo 7](#).

1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'[articolo 117](#). <sup>(367)</sup>

---

(366) Rubrica così sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

(367) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62](#).

---

## **Allegato A** **(Integrativo della disciplina di cui agli [artt. 63](#), comma 1; [74](#), commi 1 e 3) <sup>(369)</sup>**

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale <sup>(368)</sup>

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale <sup>(368)</sup> e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali <sup>(368)</sup>.
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale <sup>(368)</sup>, diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi <sup>(368)</sup>.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione <sup>(368)</sup>.
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.  
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di settanta anni.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

(368) Aveni più di settanta anni e non appartenenti all'autore.

(369) Allegato modificato dall'*art. 2-decies, comma 1, D.L. 26 aprile 2005, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2005, n. 109*; successivamente il predetto *art. 2-decies* è stato abrogato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 17 agosto 2005, n. 164*, non convertito in legge (*Comunicato 18 ottobre 2005*, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243). Infine, il presente allegato è stato così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156*, dall'*art. 1, comma 10, D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2* e dall'*art. 1, comma 175, lett. l), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

## Allegato B (articolo 182) <sup>(370)</sup>

### I) Titoli e punteggi

Tabella 1. - Titoli di studio

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all' <i>articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368</i> (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' <i>articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845</i> , ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	37,50

	per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell' <a href="#">articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009</a>	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso	50 per ciascun anno di durata del corso
Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti	50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale.

Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225  cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28	300

Tabella 3. - Esperienza professionale

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell' <a href="#">articolo 182</a> , comma 1-quater, lettera a)	37,50 per anno

## II) Settori di competenza

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

- 
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
  - 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
  - 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
  - 9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
  - 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
  - 11) Strumenti musicali
  - 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici».
- 

(370) Allegato aggiunto dall'[art. 1, comma 2, L. 14 gennaio 2013, n. 7](#).

**D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112** <sup>(1)</sup>.*(commento di giurisprudenza)***Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

---

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'[articolo 1, comma 4, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

---

**Titolo I****Disposizioni generali**

## Capo I

### Disposizioni generali

#### Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal [decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), dal [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), dal [decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426](#), dal [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), dal [decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3](#), dal [decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32](#), nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'[articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

---

#### Art. 2. Rapporti internazionali e con l'Unione europea

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

---

#### Art. 3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo <sup>(2) (3)</sup>

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'[articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in



conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'[articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997](#), nonché a quanto previsto dall'[articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#).

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'[articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'[articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'[articolo 1e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

---

(2) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

(3) Per il mancato completamento, alla data del 31 dicembre 2000, del processo di aggregazione degli enti locali in forme associative, vedi l'[art. 52, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

---

#### **Art. 4. Indirizzo e coordinamento**

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).<sup>(4)</sup>

---

(4) L'[art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131](#) ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

---

#### **Art. 5. Poteri sostitutivi**

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'[articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

---

#### **Art. 6. Coordinamento delle informazioni**<sup>(5)</sup>

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#). E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli [articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

---

(5) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 7. Attribuzione delle risorse <sup>(7)</sup>**

1. I provvedimenti di cui all'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia

agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale <sup>(6)</sup>. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'[articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#).

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del medesimo decreto legislativo](#). Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#);

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla [legge 15 marzo 1997, n. 59](#) e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui

all'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#). Si applica a tal fine la disposizione di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

---

(6) Per le modalità e le procedure di trasferimento del personale, vedi il [D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446](#); per le modalità e le procedure di trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade, vedi il [D.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448](#).

(7) Vedi, anche, l'[art. 25, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#) e l'[art. 11, D.P.C.M. 14 giugno 2007](#).

---

#### **Art. 8.** *Regime fiscale del trasferimento dei beni*

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

---

#### **Art. 9.** *Riordino di strutture*

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli [articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

2. Le disposizioni di cui all'[articolo 7](#), comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

---

#### **Art. 10.** *Regioni a statuto speciale* <sup>(9)</sup>

1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario. <sup>(8)</sup>

(8) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l' [art. 15, comma 3, lett. b\), D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#).

(9) Vedi, anche, l'[art. 33, comma 1-quinquies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2008, n. 31](#).

---

## **Titolo II**

### **Sviluppo economico e attività produttive**

#### **Capo I**

##### **Ambito di applicazione**

###### **Art. 11. Ambito di applicazione**

1. In attuazione della delega conferita dall'[articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.

2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal [decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".

3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

---

#### **Capo II**

##### **Artigianato**

###### **Art. 12. Definizioni <sup>(10)</sup>**

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall'[articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

---

(10) Vedi, anche, per la regione Valle d'Aosta, il [D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 116](#).

---

**Art. 13. Funzioni e compiti conservati allo Stato**

1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla [legge 9 luglio 1990, n. 188](#);

b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'[articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949](#). La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

---

---

**Art. 14. Conferimento di funzioni alle regioni**

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'[articolo 12](#), non riservate allo Stato ai sensi dell'[articolo 13](#).

---

---

**Art. 15. Agevolazioni alle imprese artigiane**

1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

---

---

**Art. 16. Abrogazioni**

1. All'[articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".

2. E' abrogato l'[articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#). Sono abrogati gli [articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione](#)

*del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".*

3. E' abrogato l'*articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 ottobre 1987, n. 399*. Sono, inoltre, abrogati i *decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453*, e *2 febbraio 1994, n. 285*.

4. E' abrogato l'*articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443*.

---

### Capo III

#### Industria

##### **Art. 17.** *Definizioni*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

##### **Art. 18.** *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'*articolo 20* del presente decreto legislativo;

b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'*articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675*;

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura; <sup>(11)</sup>

d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;

f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli



minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'[articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#);

g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;

h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;

i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;

l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della [legge 3 aprile 1979, n. 95](#), e successive modifiche;

n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;

o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; <sup>(13)</sup>

p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;

q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della [legge 17 febbraio 1982, n. 46](#);

r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#); <sup>(12) (15)</sup>

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla [legge 24 maggio 1977, n. 227](#), nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'[articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329](#);

u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415](#), convertito con modificazioni dalla [legge 19 dicembre 1992, n. 488](#);

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'[articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l'attuazione delle misure di cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 215](#), per l'imprenditoria femminile e al [decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 1986, n. 44](#), per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al [decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415](#), convertito con modificazioni dalla [legge 19 dicembre 1992, n. 488](#), per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto [decreto-legge n. 415](#), sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma; <sup>(14)</sup>

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla [legge 4 novembre 1965, n. 1213](#), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'[articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla [legge 25 marzo 1997, n. 68](#).

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

---

(11) Lettera modificata dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(12) Lettera così modificata dall' [art. 18, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

(13) Per l'identificazione delle attività relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato, vedi il [D.P.C.M. 6 agosto 1999](#).

(14) Per le direttive per l'estensione delle agevolazioni di cui al [D.L. 22 ottobre 1992, n. 415](#) ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio, vedi il [D.M. 2 marzo 2000](#).

(15) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per la Toscana, la [Del. 28 novembre 2002, n. 621/CU](#), per il Lazio, la [Del. 10 dicembre 2003](#), per l'Abruzzo, la [Del. 6 febbraio 2014, n. 8/CU](#) e, per il Friuli-Venezia Giulia, la [Del. 10 maggio 2018, n. 65/CU](#).

---

## **Art. 19.** Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali <sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup>

1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'[articolo 17](#), non riservate allo Stato ai sensi

dell'[articolo 18](#) e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'[articolo 20](#). Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'[articolo 18](#). <sup>(18)</sup>

2. Salvo quanto previsto nell'[articolo 18](#), comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'[articolo 3, comma 1, lettera c\) della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'[articolo 18](#).

5. Salvo quanto previsto dall'[articolo 18](#), comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo. <sup>(21) (22)</sup>

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli [articoli 4e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281](#), e successive modificazioni, ed al [decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152](#). Lo svolgimento di dette attività si

intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso [articolo 20 della legge n. 241 del 1990](#).

[10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo. <sup>(16)</sup> ]

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'[articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. <sup>(17)</sup>

---

(16) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(17) Comma modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(18) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l' [art. 15, comma 3, lett. b\), D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#).

(19) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il [D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139](#). Per la regione Valle d'Aosta vedi il [D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 116](#).

(20) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il [D.P.C.M. 26 maggio 2000](#). Vedi, anche, l'[art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110](#).

(21) Per la determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese, vedi il [D.P.C.M. 10 febbraio 2000](#).

(22) Per i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese, anno 2001, vedi il [D.P.C.M. 2 marzo 2001](#); anno 2002, vedi il [D.P.C.M. 23 aprile 2002](#); anno 2003, vedi il [D.P.C.M. 30 luglio 2003](#); anni 2004 e seguenti, vedi il [D.P.C.M. 23 dicembre 2003](#).

---

**Art. 20.** *Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* <sup>(23)</sup> <sup>(24)</sup>

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

---

(23) Il presente articolo era stato abrogato dall'[art. 34, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#); successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 6 agosto 2008, n. 133](#)).

(24) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, a decorrere al 1° settembre 2000, vedi il [D.P.C.M. 26 maggio 2000](#). Vedi, anche, l'[art. 11, D.M. 28 marzo 2000, n. 182](#) e l'[art. 1, comma 43, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

---

#### **Art. 21.** *Semplificazioni e liberalizzazioni*

1. Sono soppresse le seguenti funzioni:

a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli [articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 maggio 1976, n. 350](#), come modificati dalla [legge 1° marzo 1986, n. 64](#);

b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386](#).

2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

---

#### **Art. 22.** *Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'[articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002](#).

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla [legge 7 novembre 1949, n. 857](#); l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);

[b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#); <sup>(25)</sup>]

c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'[articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269](#); l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:

a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'[articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46](#), e al [decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392](#);

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'[articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82](#);

c) attività di autoriparazione di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#).

4. Non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004 l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519](#), precedentemente assoggettato a licenza camerale. <sup>(26)</sup>

---

(25) Lettera abrogata dall'[art. 4, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

(26) Comma così modificato dall'[art. 71-bis, comma 2, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#), come inserito dall'[art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147](#).

---

## Capo IV

### Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

#### **Art. 23.** Conferimento di funzioni ai comuni <sup>(28)</sup>

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'[articolo 24](#), nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'[articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#).<sup>(27)</sup>

---

(27) Comma così modificato:

- dall'[art. 1, comma 370, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'[art.6-bis, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), a sua volta abrogato dall'[art. 1, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99](#), e, successivamente, dall'[art. 3, comma 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).

(28) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi l'[art. 9, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135](#).

---

**Art. 24.** *Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi*<sup>(29)</sup>

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'[articolo 23](#), assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto

pubblico responsabile del patto o del contratto.

---

(29) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi l'[art. 9, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135](#).

---

## **Art. 25. Procedimento** <sup>(31)</sup>

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'[articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), come modificato dalla [legge 15 maggio 1997, n. 127](#);

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#); <sup>(30)</sup>

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

---



(30) La *Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206* (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione.

(31) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi l'*art. 9, comma 6, L. 29 marzo 2001, n. 135*.

---

#### **Art. 26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate**

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, e dall'*articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

---

#### **Art. 27. Esclusioni**

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'*articolo 25*.

---

#### **Art. 27-bis. Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese <sup>(32)</sup>**

1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli *articoli da 23 a 27*, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'*articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la

determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento.

---

(32) Articolo inserito dall'[art. 6, L. 24 novembre 2000, n. 340](#).

---

## Capo V

### Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

#### Art. 28. Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

---

#### Art. 29 Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la ricerca scientifica in campo energetico;
- b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento; <sup>(33) (36)</sup>
- c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
- d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
- e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
- g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti; <sup>(35)</sup>
- h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'[articolo 18, comma 1, lettere n\) e o\)](#), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;

i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedurali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo; <sup>(34)</sup> <sup>(37)</sup>

m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'[articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784](#), e successive modifiche ed integrazioni;

o) la determinazione delle tariffe da corrisondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;

p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

---

(33) Lettera modificata dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(34) Lettera sostituita dall'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(35) Per la definizione di "rete nazionale di gasdotti", vedi l'[art. 9, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164](#).

(36) La [Corte costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206](#) (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'[art. 3, D.Lgs. n. 443/1999](#), nella parte in cui modifica la presente lettera.

(37) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'[Acc. 24 aprile 2001](#)

---

## **Art. 30. Conferimento di funzioni alle regioni** <sup>(38)</sup> <sup>(39)</sup>

1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al

petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'[articolo 29](#) o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'[articolo 31](#).

2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli [articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10](#), ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo [articolo 30 della legge n. 10 del 1991](#) trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'[articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10](#), è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della [legge 9 gennaio 1991, n. 10](#), le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'[articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549](#).

5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412](#), nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412](#), nei rispettivi territori.

---

(38) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il [D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139](#). Vedi, anche, l'[art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110](#).

(39) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il [D.P.C.M. 26 maggio 2000](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 31.** *Conferimento di funzioni agli enti locali*

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
  - b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
  - c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
- 
- 

## Capo VI

### Miniere e risorse geotermiche

#### Art. 32. *Definizioni*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche e dell'anidride carbonica ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività. <sup>(40)</sup>

---

(40) Comma modificato dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

---

#### Art. 33. *Funzioni e compiti riservati allo Stato*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
  - b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
  - c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
  - d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
  - e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
  - f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
  - g) l'inventario delle risorse geotermiche;
  - h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'[articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#), come sostituito dall'[articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#);
  - i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
  - l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
  - m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
  - n) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplosivi e la tenuta del relativo elenco.
-

---

**Art. 34. Conferimento di funzioni alle regioni** <sup>(41)</sup> <sup>(42)</sup>

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.
4. E' altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'[articolo 33](#), lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'[articolo 33](#), lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.
7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.

---

(41) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il [D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139](#). Vedi, anche, l'[art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110](#).

(42) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il [D.P.C.M. 26 maggio 2000](#).

---

**Art. 35. Valutazione di impatto ambientale**

1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'[articolo 34](#) provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

---

### **Art. 36. Abrogazioni**

1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'[articolo 34](#) del presente decreto legislativo sono abrogati gli [articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395](#).

---

## **Capo VII**

### **Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**

#### **Art. 37. Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

2. Ai fini di quanto previsto dall'[articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.

3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerale, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerale nei casi previsti dall'[articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), salvo quanto previsto all'[articolo 38](#), comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

---

#### **Art. 38. Funzioni e compiti conservati allo Stato**

1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), delle norme di attuazione dell'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;
- f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'[articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#).

2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;
- b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
- c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'[articolo 12](#), commi 1 e 2, e dell'[articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;
- d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. <sup>(43)</sup>

3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:

- a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;
- c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'[articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#).

---

(43) Lettera aggiunta dall'[art. 5, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

---

## Capo VIII

### Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

#### Art. 39. Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "fiere e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei



pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

---

#### **Art. 40.** *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
- b) le esposizioni universali;
- c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
- d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
- e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale;
- f) l'attività regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni. <sup>(44)</sup> <sup>(45)</sup>

2. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

---

(44) Lettera aggiunta dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(45) La [Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206](#) (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

---

#### **Art. 41.** *Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali* <sup>(46)</sup> <sup>(47)</sup>

1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'[articolo 40](#).

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
- b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati <sup>(48)</sup> ;
- c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
- d) le competenze già delegate ai sensi dell'[articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);
- e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
- f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'[articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 40](#), comma 1, lettera e).

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).

---

(46) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il [D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139](#). Vedi, anche, l'[art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110](#).

(47) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il [D.P.C.M. 26 maggio 2000](#).

(48) Per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti fieristici di cui alla presente lettera, vedi [D.P.C.M. 7 luglio 1999](#).

---

## **Art. 42. Abrogazioni**

1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'[articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248](#), dell'[articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287](#), nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli [articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334](#).

---

## **Capo IX**

### **Turismo**

## **Art. 43. Definizioni**

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'[articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

---

#### **Art. 44.** *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;

b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;

c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

---

#### **Art. 45.** *Conferimento di funzioni alle regioni*

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'[articolo 43](#), non riservate allo Stato ai sensi dell'[articolo 44](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 46.** *Abrogazioni*

1. Ai sensi dell'[articolo 4, comma 3, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), è abrogato il comma 5 dell'[articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217](#).

2. Nel comma 6 dell'[articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217](#), è soppresso il secondo periodo.

3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*:
    - a) al comma 1 dell'*articolo 17-bis*, aggiunto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480*, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;
    - b) è abrogato l'*articolo 123*.
  4. Sono abrogati gli articoli da *234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*.
  5. Nella tabella C, costituente l'*allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407*, è soppresso il n. 65.
  6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
    - a) *legge 15 maggio 1986, n. 192*;
    - b) *articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149*, convertito con modificazioni dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*;
    - c) *articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;
    - d) *articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217*.
  7. L'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394*, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.
- 

## Capo X

### Disposizioni comuni

#### **Art. 47** *Funzioni e compiti conservati allo Stato*

1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.
3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo. <sup>(49)</sup>
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'*articolo 19* e

sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo. <sup>(49)</sup>

5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'[articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280](#), ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali. <sup>(49)</sup>

6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente. <sup>(49)</sup>

7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla [legge 3 agosto 1999, n. 280](#), il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale. <sup>(49)</sup>

---

(49) Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

---

#### **Art. 48.** *Conferimento di funzioni alle regioni* <sup>(51) (52)</sup>

1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione dei consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale; tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli [articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83](#); <sup>(50)</sup>

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'[articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito con modificazioni dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#);

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'[articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981](#);

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(50) Lettera modificata dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(51) Per le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese di cui al presente articolo vedi il [D.Lgs. 11 giugno 2002, n. 139](#). Vedi, anche, l'[art. 6, D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110](#).

(52) Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui la presente articolo, vedi il [D.P.C.M. 26 maggio 2000](#).

---

#### **Art. 49. Agevolazioni di credito**

1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.

3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

---

### **Capo XI**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 50.** *Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse* <sup>(56)</sup>

1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

[2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'[articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. <sup>(53)</sup> <sup>(54)</sup> ]

[3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo. <sup>(53)</sup> ]

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. <sup>(55)</sup>

---

(53) Comma abrogato dall'*art. 9, comma 6, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(54) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(55) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.U.P.P.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, a decorrere al 1° settembre 2000, vedi il *D.P.C.M. 26 maggio 2000*.

(56) Vedi, anche, l'*art. 11, D.M. 28 marzo 2000, n. 182*.

---

### **Titolo III**

#### **Territorio ambiente e infrastrutture**

##### **Capo I**

#### **Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture**

##### **Art. 51. Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

---

##### **Capo II**

#### **Territorio e urbanistica**

##### **Sezione I**

#### **Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale**

##### **Art. 52. Compiti di rilievo nazionale**

1. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali

dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'[articolo 1, comma 4, lettera e\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.

4. All'[articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), la lettera a) è abrogata.

---

## Sezione II

### Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 53. Funzioni soppresse**

Sono o restano soppresse:

- a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'[articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
- b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'[articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), in materia di piani territoriali di coordinamento;
- c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
- d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
- e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

---

#### **Art. 54. Funzioni mantenute allo Stato**

1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera a\) della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), le funzioni relative:

- a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'[articolo 52](#), all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
- b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;
- c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;



d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla [legge 5 marzo 1963, n. 366](#) <sup>(57)</sup> ;

e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

---

(57) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

---

#### **Art. 55.** *Localizzazione di opere di interesse statale*

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

---

#### **Art. 56.** *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

---

#### **Art. 57.** *Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore*

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'[articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'[articolo 149](#), comma 6, del presente decreto legislativo.

---

### **Art. 58.** *Riordino e soppressione di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'[articolo 9](#), è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

---

## **Sezione III**

### **Edilizia residenziale pubblica**

#### **Art. 59.** *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:

a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;

b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;

d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;

e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

---

#### **Art. 60.** *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'[articolo 59](#) e, in particolare, quelle relative:

a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;

b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;

d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

**Art. 61. Disposizioni finanziarie**

1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

- a) dagli [articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#);
- b) dall'[articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 febbraio 1980, n. 25](#);
- c) dai commi quarto ed undicesimo dell'[articolo 1](#), dai commi undicesimo e dodicesimo dell'[articolo 2](#) e dall'[articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 marzo 1982, n. 94](#);
- d) dal comma settimo dell'[articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12](#), convertito con modificazioni dalla [legge 5 aprile 1985, n. 118](#);
- e) dal comma 3 dell'[articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#);
- f) dal comma 1 dell'[articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179](#).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:

- a) dagli [articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#);
- b) dall'[articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 febbraio 1980, n. 25](#);
- c) dai commi quarto e undicesimo dell'[articolo 1](#) e dal comma 12 dell'[articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 marzo 1982, n. 94](#); <sup>(58)</sup>
- d) dall'[articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 aprile 1985, n. 118](#);
- e) dal comma 3 dell'[articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#).

3. L'erogazione dei fondi di cui all'[articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60](#), attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'[articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#) e dall'[articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355](#), è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

- a) [articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498](#);
- b) [articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#); <sup>(58)</sup>
- c) [articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#); <sup>(58)</sup>
- d) [articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#).

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'[articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), nonché a quelli dell'[articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179](#). <sup>(59)</sup>

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'[articolo 59](#) vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

---

(58) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(59) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

---

#### **Art. 62.** *Riordino e soppressione di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'[articolo 9](#), è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.

2. Ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera d\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'[articolo 63](#) del presente decreto legislativo:

a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;

b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

---

#### **Art. 63.** *Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni*

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'[articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.

2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo

---

#### **Art. 64.** *Patrimonio edilizio*

1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

## Sezione IV

### Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

#### Art. 65. Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;
- b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
- c) alla disciplina dei libri fondiari;
- d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari; <sup>(60)</sup>
- e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
- f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
- g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti; <sup>(61)</sup>
- h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati. <sup>(62) (63)</sup>

---

(60) Lettera sostituita dall'[art. 1, comma 194, lett. a\), n. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(61) Lettera sostituita dall'[art. 1, comma 194, lett. a\), n. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(62) Lettera sostituita dall'[art. 1, comma 194, lett. a\), n. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(63) Vedi, anche, l'[art. 4, D.P.C.M. 14 giugno 2007](#).

---

#### Art. 66. Funzioni conferite agli enti locali <sup>(66)</sup>

1. Sono attribuite, ai sensi dell'[articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), ai comuni le funzioni relative:

- a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'[articolo 65](#), comma 1, lettera h); <sup>(65)</sup>
- [b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi; <sup>(64)</sup>

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

---

(64) Lettera soppressa dall'[art. 9, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(65) Lettera sostituita dall'[art. 1, comma 194, lett. b\), L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007. Vedi, anche, i commi 195, 196 e 197 dello stesso articolo 1.

(66) Per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di catasto, vedi il [D.P.C.M. 19 dicembre 2000](#). Vedi, anche, l'[art. 11, D.P.C.M. 14 giugno 2007](#) e l'[art. 1, comma 1, D.P.C.M. 27 marzo 2008](#).

---

## **Art. 67. Organismo tecnico**

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'[articolo 65](#), e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.

2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.

3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

---

## **Capo III**

### **Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti**

#### **Sezione I**

### **Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora**

#### **Art. 68. Funzioni**

---

## 1. E' soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

---

### **Art. 69. Compiti di rilievo nazionale**

1. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;

b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;

c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;

d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;

e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;

g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#);

h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;

i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'[articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#);

l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;

m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;

n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;

o) all'adozione della carta della natura;

p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'[articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175](#), come risultano modificate dall'[articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137](#), nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'[articolo 72](#).

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

a) alla informazione ed educazione ambientale;

b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;

d) alla protezione dell'ambiente costiero.

3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione

dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

---

#### **Art. 70.** *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
  - b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla [legge 19 dicembre 1975, n. 874](#);
  - c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- 

#### **Art. 71.** *Valutazione di impatto ambientale*

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:

- a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
- b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
- c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
- d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

---

#### **Art. 72.** *Attività a rischio di incidente rilevante* <sup>(67)</sup>



1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'[articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175](#), l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496](#), convertito con modificazioni dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 61](#), e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

---

(67) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 4, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105](#).

---

**Art. 73.** *Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali*

1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'[articolo 68](#) le seguenti funzioni:
  - a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
  - b) il coordinamento degli interventi ambientali;
  - c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
3. E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'[articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67](#). La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

---

**Art. 74.** *Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale*

1. L'[articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), è abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera

e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'[articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

---

#### **Art. 75. Riordino di strutture**

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
- b) la Consulta per la difesa del mare;
- c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'[articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150](#);
- d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'[articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

---

## **Sezione II**

### **Parchi e riserve naturali**

#### **Art. 76. Funzioni soppresse**

1. E' soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 77. Compiti di rilievo nazionale**

1. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve

---

statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

---

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 78. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali**

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'[articolo 77](#) sono conferite alle regioni e agli enti locali.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.

---

---

### Sezione III

#### Inquinamento delle acque

**Art. 79. Funzioni soppresse**

1. Sono soppressi i seguenti piani:

- a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
  - b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
  - c) il piano generale di risanamento delle acque;
  - d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.
- 
- 

**Art. 80. Compiti di rilievo nazionale**

1. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:

- a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento;
- b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;
- c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;

- d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
- e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
- f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
- g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
- h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle regioni;
- i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
- m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
- n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
- o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
- p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;
- q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
- r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;
- s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'[articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 1997, n. 135](#), e successivamente modificato dall'[articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344](#), fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'[articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#).

3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

---

### **Art. 81.** *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in

---

particolare:

- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
- c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

2. Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'[articolo 79](#), comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

---

---

## Sezione IV

### Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

#### **Art. 82.** *Funzioni soppresse*

1. E' soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.
- 

#### **Art. 83.** *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, lettera c\)](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#) hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
- b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;
- c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
- d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
- e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;
- f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'[articolo 84](#);
- g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
- h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
- i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;

- l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
- m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
- n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
- o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata, previsto dall'[articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203](#), limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'[articolo 29](#) del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

---

#### **Art. 84.** *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli [articoli 82](#) e [83](#) e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

- a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
- b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

---

### **Sezione V**

#### **Gestione dei rifiuti**

#### **Art. 85.** *Funzioni e compiti mantenuti allo Stato*

1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), come modificato ed integrato dal [decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389](#), nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli [articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'[articolo 29](#) del presente decreto legislativo.

## Capo IV

### Risorse idriche e difesa del suolo

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 86.** *Gestione del demanio idrico*

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. <sup>(68)</sup>

[3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui. <sup>(69)</sup> ]

---

(68) Comma sostituito dall'[art. 52, comma 4, lett. a\), L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(69) Comma abrogato dall'[art. 52, comma 4, lett. b\), L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), a decorrere dal 1° gennaio 2001.

---

#### **Art. 87.** *Approvazione dei piani di bacino*

1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.

---

#### **Art. 88.** *Compiti di rilievo nazionale*

1. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
- b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
- c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

- d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento ;
- e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
- f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
- h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'[articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#);
- i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'[articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
- l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
- m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
- n) ai compiti fissati dall'[articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
- o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'[articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), fermo restando quanto disposto dall'[articolo 29](#), comma 3;
- p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'[articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#);
- q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'[articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#);
- r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
- s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli [articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#);
- t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
- u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'[articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183](#), nonché dei poteri sostitutivi di cui agli [articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4](#) della stessa legge;
- v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;
- z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
- aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
- [bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese. <sup>(70)</sup> ]

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.



(70) Lettera abrogata dall'[art. 8, comma 1, lett.m\), D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141](#).

(commento di giurisprudenza)

**Art. 89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali**

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), tutte le funzioni non espressamente indicate nell'[articolo 88](#) e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'[articolo 91](#), comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al [regio decreto 25 luglio 1904, n. 523](#) e al [regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669](#), ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'[articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37](#);

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#);

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'[articolo 29](#), comma 3, del presente decreto legislativo; <sup>(71)</sup>

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'[articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#). Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime;

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'[articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'[articolo 2 della legge n. 241 del 1990](#), il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

---

(71) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' [art. 12, comma 1-quater, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79](#), inserito dall' [art. 11-quater, comma 1, lett. a\), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

---

#### **Art. 90.** *Attività private sostitutive di funzioni amministrative*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

---

#### **Art. 91.** *Registro italiano dighe - RID* <sup>(75)</sup>

1. Ai sensi dell'[articolo 3, lettera d\) della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507](#), convertito con modificazioni dalla [legge 21 ottobre 1994, n. 584](#). <sup>(73)</sup>

2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi <sup>(74)</sup>, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale. <sup>(72)</sup>

---

(72) Comma modificato dall'[art. 10, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#). Il presente comma è stato poi modificato dall'[art. 1, comma 3, D.L. 17 agosto 2005, n. 163](#) successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243).

(73) A norma dell'[art. 2, comma 170, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#), il Registro italiano dighe, di cui al presente comma, è soppresso. I compiti e le attribuzioni facenti capo al predetto Registro sono trasferiti al Ministero delle Infrastrutture.

(74) Il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID è stato approvato con [D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136](#).

(75) Vedi, anche, l'[art. 6, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166](#).

---

## **Art. 92. Riordino di strutture**

1. Nell'ambito del riordino di cui all'[articolo 9](#), sono ricompresi in particolare:

- a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;
- b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
- c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
- d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'[articolo 9](#) del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti <sup>(76)</sup>.

3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli [articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia. <sup>(76) (77) (78)</sup>

---

(76) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(77) Per il trasferimento alle regioni del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico, vedi il [D.P.C.M. 24 luglio 2002](#).

(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'[Acc. 24 maggio 2001](#).

---

## **Capo V**

### **Opere pubbliche**

#### **Art. 93. Funzioni mantenute allo Stato**

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

- b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
- c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
- d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
- e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'[articolo 55](#);
- f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
- g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
- h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.

3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.

4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

---

#### **Art. 94.** *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Ai sensi dell'[articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'[articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59](#), non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'[articolo 93](#) del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'[articolo 93](#) e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
- b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
- c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
- d) l'edilizia di culto;
- e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
- f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'[articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) <sup>(79)</sup>.

(79) Per i criteri e le modalità relativi al conferimento alle regioni di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, vedi la Deliberazione 22 giugno 2000, n. 61.

---

### **Art. 95.** *Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane*

1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'[articolo 54](#) e dalla lettera f) del comma 1 dell'[articolo 93](#), la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'[articolo 94](#) dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.

3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

---

### **Art. 96.** *Riordino di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'[articolo 9](#), sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

- a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; <sup>(80)</sup>
- b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
- d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
- e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
- f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la [legge 5 febbraio 1970, n. 21](#).

---

(80) Il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato soppresso dall'[art. 55, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300](#). Vedi, anche, l'[art. 41](#) dello stesso decreto.

## Capo VI

### Viabilità

#### Art. 97. Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'[articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531](#);
- b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'[articolo 2 della legge n. 531 del 1982](#);
- c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'[articolo 4 della legge n. 531 del 1982](#);
- d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'[articolo 6 della legge n. 531 del 1982](#);
- e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'[articolo 14 della legge n. 531 del 1982](#);
- f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'[articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982](#);
- g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'[articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982](#);
- h) alla relazione al Parlamento di cui all'[articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982](#);
- i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'[articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526](#);
- l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'[articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966](#);
- m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'[articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385](#);
- n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'[articolo 9 della legge n. 526 del 1985](#);
- o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'[articolo 2, lettera f\), della legge 7 febbraio 1961, n. 59](#);
- p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'[articolo 2, lettera h\), della legge n. 59 del 1961](#);
- q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'[articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961](#);
- r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'[articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729](#), e all'[articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382](#).

---

#### Art. 98. Funzioni mantenute allo Stato

## 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
- b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
- c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'[articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale;
- d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
- e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992](#);
- f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'[articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992](#);
- g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del [decreto legislativo n. 285 del 1992](#);
- h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
- i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'[articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992](#), per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri. <sup>(81)</sup>

3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:

- a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
- b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
- c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
- d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
- e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
- f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

(81) Per l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, vedi il [D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461](#).

---

#### **Art. 99.** *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.

3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.

---

#### **Art. 100.** *Riordino di strutture*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'[articolo 9](#) del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.

---

#### **Art. 101.** *Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.* <sup>(82)</sup>

1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'[articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo](#), al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'[articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come



entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

---

(82) Per l'individuazione e trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, vedi il [D.P.C.M. 21 febbraio 2000](#).

---

## Capo VII

### Trasporti

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 102.** *Funzioni soppresse*

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

- a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
  - b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
  - c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
  - d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
  - e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
  - f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
  - g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'[articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#);
  - h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.
- 

#### **Art. 103.** *Funzioni affidate a soggetti privati*

1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:

- a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'[articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#);
  - b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#).<sup>(83)</sup>
-

(83) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(commento di giurisprudenza)

**Art. 104.** *Funzioni mantenute allo Stato*

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

- a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
- b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'[articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#);
- c) alle competenze di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#);
- d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
- e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'[articolo 4 comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#);
- f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
- g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
- h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
- i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla [legge 23 dicembre 1997, n. 454](#);
- l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1° gennaio 2001;
- m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'[articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454](#);
- n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#);
- o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
- p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;
- q) ai compiti di polizia stradale di cui agli [articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#);
- r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
- s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
- t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
- u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;

- v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
- z) alla bonifica delle vie di navigazione;
- aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
- bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;
- cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;
- dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
- ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'[articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250](#);
- ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
- gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
- hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
- ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonché per unità da diporto nautico; <sup>(84)</sup>
- ll) al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti; <sup>(85)</sup>
- mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
- nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'[articolo 105](#), del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
- oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;
- pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;
- qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'[articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997](#). <sup>(86)</sup>

---

(84) Lettera modificata dall'[art. 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(85) Lettera modificata dall'[art. 11, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(86) Lettera aggiunta dall'[art. 11, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 105.** *Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;

b) al rifornimento idrico delle isole;

c) all'estimo navale;

d) alla disciplina della navigazione interna;

e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'[articolo 104](#) del presente decreto legislativo;

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002. <sup>(87) (89)</sup>

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'[articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), le funzioni relative:

a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada.

[h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori. <sup>(88) (90)</sup>]

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'[articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per

costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli [articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#).

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

---

(87) Lettera modificata dall'[art. 9, comma 1, L. 16 marzo 2001, n. 88](#).

(88) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 94, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(89) La [Corte costituzionale, con sentenza 11-21 luglio 2000, n. 322](#) (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 105, comma 2, lettera l\)](#), sollevata in riferimento agli [articoli 5, 117 e 118 della Costituzione](#), anche in relazione agli [articoli 76, 134, 136 della stessa Costituzione](#), all'[art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), all'[art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), all'[art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), agli [articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

(90) Per l'accordo Stato-regioni-enti locali relativo alle modalità organizzative e procedure di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il [Provvedimento 14 febbraio 2002](#).

---

## **Art. 106. Riordino e soppressione di strutture**

1. Nell'ambito del riordino di cui all'[articolo 9](#), sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

- a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;
- b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;
- c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
- d) la Direzione generale del demanio marittimo.

2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale è trasferito ai sensi del comma 2 dell'[articolo 9](#). <sup>(91)</sup>

---

(91) Comma sostituito dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

---

## **Capo VIII**

## Protezione civile

### Art. 107. Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

[a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; <sup>(93)</sup>]

[b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'[art. 2, comma 1, lettera c\), della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#); <sup>(93)</sup>]

[c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); <sup>(93)</sup>]

[d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'[articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#); <sup>(93)</sup>]

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzioni operative riguardanti:

[1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; <sup>(94)</sup>]

[2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera c\), della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) e la loro attuazione; <sup>(94)</sup>]

3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

[4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; <sup>(94)</sup>]

[g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici; <sup>(93)</sup>]

[h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla [legge 14 febbraio 1992, n. 185](#) <sup>(92) (93)</sup>.]

[2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata. <sup>(95)</sup> ]

---

(92) Lettera aggiunta dall'[art. 13, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(93) Lettera abrogata dall'[art. 48, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#).

(94) Numero abrogato dall'[art. 48, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#).

(95) Comma abrogato dall'[art. 48, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#).

**Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali** <sup>(97)</sup>

[1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'[articolo 107](#) sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera b\), della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera b\), della legge n. 225 del 1992](#);

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'[articolo 107](#);

6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; <sup>(96)</sup>

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera b\) della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#);

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

]

(96) Numero soppresso dall'[art. 14, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(97) Articolo abrogato dall' [art. 48, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#).

---

**Art. 109.** *Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Nell'ambito del riordino di cui all'[articolo 9](#), sono ricompresi, in particolare:
    - a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
    - b) il Comitato operativo della protezione civile.
  2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli [articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), si provvede al riordino delle seguenti strutture:
    - a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
    - b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    - c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 

---

**Capo IX****Disposizioni finali****Art. 110.** *Riordino dell'ANPA*

1. Ai sensi dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.
- 

**Art. 111.** *Servizio meteorologico nazionale distribuito* <sup>(98)</sup>

[1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale. ]



(98) Articolo abrogato dall' [art. 1, comma 560, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 1, comma 561, della medesima legge n. 205/2017](#).

## Titolo IV

### SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

#### Capo I

#### Tutela della salute <sup>(99)</sup>

*(commento di giurisprudenza)*

#### Art. 112. Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato. <sup>(101)</sup>

3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

- a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
- b) la procreazione umana naturale ed assistita;
- c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#);
- d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230](#);
- e) la dismissione dell'amianto, di cui alla [legge 27 marzo 1992, n. 257](#);
- f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
- g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
- h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;
- i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;
- l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. <sup>(100)</sup>

(99) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, vedi il [D.P.C.M. 26 maggio 2000](#). Per la rideterminazione delle risorse finanziarie, vedi il [D.P.C.M. 24 luglio 2003](#).

(100) Lettera aggiunta dall'[art. 15, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

---

(101) Vedi, anche, l'[art. 5, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246](#).

---

### **Art. 113. Definizioni**

1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#).

2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.

3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:

a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'[articolo 1, comma 3, lettera i\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

b) le funzioni di igiene pubblica;

c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti; <sup>(102)</sup>

d) la disciplina delle professioni sanitarie;

e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;

f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;

g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

---

(102) Vedi, anche, l'[art. 5, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 114. Conferimenti alle regioni** <sup>(103)</sup>

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.

---

(103) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, vedi il [D.P.C.M. 26 maggio 2000](#).

**Art. 115. Ripartizione delle competenze**

1. Ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera a\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#) sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;

c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assenti comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;

d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;

e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonché lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria; <sup>(104)</sup>

f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'[articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni ed integrazioni e del [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#), pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Nelle materie di cui all'[articolo 112](#) sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo né disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:

a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'[articolo 119, comma 1, lettera d\)](#).

3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'[articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi

privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.

3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:

- a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
- b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonché dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;
- c) dei laboratori. <sup>(105)</sup>

3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis è regolato sulla base di modalità definite con apposito accordo da approvare in conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). <sup>(106)</sup>

4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all'[articolo 118](#), ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli [articoli 10](#), commi 2, 3 e 4, e [14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502](#), e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'[articolo 9-bis](#) dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'[articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#).

---

(104) Lettera modificata dall'[art. 16, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(105) Comma aggiunto dall'[art. 16, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(106) Comma aggiunto dall'[art. 16, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

---

## **Art. 116. Pianificazione**

1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), nel rispetto dei piani e programmi di cui all'[articolo 115](#), comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), è operato il

riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.

---

### **Art. 117. Interventi d'urgenza** <sup>(107)</sup>

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

---

(107) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato emanato con [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

---

### **Art. 118. Attività di informazione**

1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;

b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'[articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);

c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;

e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;

f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'[articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 175](#), ad esclusione delle funzioni di cui agli [articoli 7 e 9 della stessa legge](#), conservate allo Stato.

**Art. 119. Autorizzazioni**

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46](#);

b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;

c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;

d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;

e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I. 1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123. <sup>(108)</sup>

[2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori medicati, di cui all'[articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281](#). Ai sensi dell'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori medicati per mangimi, di cui all'[articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281](#). Ai sensi dell'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di cui all'[articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281](#). Ai sensi dell'[articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20. <sup>(109)</sup>

]

(108) Lettera aggiunta dall'[art. 17, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(109) Comma abrogato dall'[art. 17, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

---

## **Art. 120. Prestazioni e tariffe**

1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:

a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323](#), convertito con modificazioni dalla [legge 8 agosto 1996, n. 425](#), e all'[articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);

b) la contrattazione, di cui all'[articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;

c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;

d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536](#), convertito dalla [legge 23 dicembre 1996, n. 648](#);

e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16](#), convertito con modificazioni dalla [legge 25 marzo 1982, n. 98](#);

f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Stato-regioni;

g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'[articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#); la definizione dei massimi tariffari, di cui all'[articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#); l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo [articolo 2, comma 9](#);

h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618](#), all'[articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208](#), convertito con modificazioni dalla [legge 1° luglio 1981, n. 344](#), e all'[articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#); l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;

i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all'[articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595](#);

l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'[articolo 12, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#);

m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

---

---

**Art. 121. Vigilanza su enti**

1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.

2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza e il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'[articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso [articolo 4, comma 13](#).

4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

---

---

**Art. 122. Vigilanza sui fondi integrativi**

1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), istituiti e gestiti a livello ultraregionale.

2. E' conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.

---

*(commento di giurisprudenza)*

---

**Art. 123. Contenzioso**

1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al [decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233](#), e al [decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221](#), nonché le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di



inidoneità permanente al volo, di cui all'[articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566](#).

3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.

---

### **Art. 124. Professioni sanitarie**

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'[articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), e dell'[articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);

b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#);

c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della [legge 8 novembre 1984, n. 752](#);

e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al [decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256](#), e al [decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257](#), ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

2. E' trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla [legge 10 luglio 1960, n. 735](#), e all'[articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](#).

---

### **Art. 125. Ricerca scientifica**

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, lettera p\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), tra cui quelle concernenti:

a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;

---

**b) la cooperazione scientifica internazionale.**

---

**Art. 126. Profilassi internazionale**

1. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, lettera i\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.

---

**Art. 127. Riordino di strutture**

1. Ai sensi dell'[articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.

---

---

**Capo II****Servizi sociali****Art. 128. Oggetto e definizioni <sup>(110)</sup>**

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

---

**(110)** Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

---

**Art. 129. Competenze dello Stato <sup>(111)</sup>**

1. Ai sensi dell'[articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:

- a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
- b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
- c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
- d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;
- e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all'[articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), come modificato dall'[articolo 133](#), comma 4, del presente decreto legislativo;
- f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;
- g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
- h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
- i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
- l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
- m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
- n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.

2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

---

(111) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 130.** *Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili* <sup>(112) (113) (114)</sup>

1. A decorrere dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'[articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

---

(112) Per l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, vedi il [D.P.C.M. 26 maggio 2000](#). Vedi, anche, l'[art. 3, comma 121, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).

(113) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

(114) La [Corte costituzionale con ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 90](#) (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 130, sollevata dal tribunale di Oristano in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del medesimo art. 130 sollevata dai tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze in relazione agli artt. 76 e 77 della Cost. La stessa Corte con altra ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 366 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in relazione all'art. 77, primo comma, della Costituzione; con successiva ordinanza 10-12 aprile 2002, n. 114 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 sollevata dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.

---

#### **Art. 131.** *Conferimenti alle regioni e agli enti locali* <sup>(115)</sup>

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'[articolo 129](#) e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'[articolo 130](#).

2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

---

(115) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

---

**Art. 132. Trasferimento alle regioni** <sup>(116)</sup>

1. Le regioni adottano, ai sensi dell'[articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

- a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
- b) i giovani;
- c) gli anziani;
- d) la famiglia;
- e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
- f) i tossicodipendenti e alcolodipendenti;
- g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 130](#) del presente decreto legislativo.

2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:

- a) la cooperazione sociale;
  - b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
  - c) il volontariato.
- 

(116) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

---

**Art. 133. Fondo nazionale per le politiche sociali** <sup>(118)</sup>

1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'[articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".

2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui all'[articolo](#)

[128](#) del presente decreto legislativo, con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga <sup>(117)</sup>.

3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'[articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla [legge 23 dicembre 1997, n. 451](#) e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'[articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40](#).

4. All'[articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#)".

---

(117) Comma modificato dall'[art. 3, comma 85, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(118) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

---

#### **Art. 134.** *Soppressione delle strutture ministeriali* <sup>(119)</sup>

1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.

---

(119) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

---

### **Capo III**

#### **Istruzione scolastica**

#### **Art. 135.** *Oggetto*

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'[articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

---

#### **Art. 136.** *Definizioni*

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:

- a) la programmazione della rete scolastica;
- b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
- c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
- d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
- e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

---

### **Art. 137. Competenze dello Stato**

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera a\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'[articolo 138](#), comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389](#).

---

### **Art. 138. Deleghe alle regioni**

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino

delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'[articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

---

(commento di giurisprudenza)

#### **Art. 139.** *Trasferimenti alle province ed ai comuni*

1. Salvo quanto previsto dall'[articolo 137](#) del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; <sup>(120)</sup>
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

---

(120) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 947, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).



## Capo IV

### Formazione professionale

#### Art. 140. Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'[articolo 12, comma 1, lettere s\) e t\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), anche in raccordo con quanto previsto dalla [legge 24 giugno 1997, n. 196](#), e dal [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#).

---

#### Art. 141. Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".

4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'[articolo 144](#), sono individuati con le procedure di cui al medesimo [articolo 144](#), comma 2.

---

#### Art. 142. Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera a\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare

l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;

b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'[articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#);

c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'[articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196](#);

d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

e) le funzioni statali previste dalla [legge 24 giugno 1997, n. 196](#), in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;

f) le funzioni statali previste dal [decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione; <sup>(121)</sup>

g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;

h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), e in particolare dei corsi integrativi di cui all'[articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#);

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;

d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al [regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449](#), e di cui agli articoli da [64 a 66](#) e da [68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#).

---

(121) Lettera modificata dall'[art. 18, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

**Art. 143. Conferimenti alle regioni**

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'[articolo 145](#) tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'[articolo 142](#). Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'[articolo 14, comma 1, lettera i\), della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

---

**Art. 144. Trasferimenti alle regioni**

1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'[articolo 141](#). <sup>(123)</sup>

3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.

4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi dell'[articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#). <sup>(122)</sup>

---

(122) Comma modificato dall'[art. 19, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443](#).

(123) Per l'individuazione e trasferimento alle regioni degli istituti professionali, vedi il [D.P.C.M. 13 marzo 2000](#).

---

**Art. 145. Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale**

1. Ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettere b) ed e), e dell'[articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri :

a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;

b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'[articolo 144](#) è trasferito alle regioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'[articolo 146](#).

---

#### **Art. 146.** *Riordino di strutture*

1. Ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera d), e dell'[articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'[articolo 145](#) del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'[articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

---

#### **Art. 147.** *Abrogazione di disposizioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10](#);
- b) gli [articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);
- c) l'[articolo 2](#), comma 1, e l'[articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#).

---

### **Capo V**

#### **Beni e attività culturali**

#### **Art. 148.** *Definizioni* <sup>(124)</sup>

[1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

- a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
  - b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
  - c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
  - d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
  - e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
  - f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
  - g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.
- ]

---

(124) Articolo abrogato dall'[art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#), a decorrere dal 1° maggio 2004.

---

#### **Art. 149. Funzioni riservate allo Stato**

1. Ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, lettera d\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella [legge 1° giugno 1939, n. 1089](#), e nel [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#), e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
  - a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
  - b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
  - c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
  - d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
  - e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
  - f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
  - g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla [legge 1° giugno 1939, n. 1089](#), e dal [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#), e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'[articolo 148](#) del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera a\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale <sup>(126)</sup> ;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'[articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089](#), trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'[articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), come modificato dalla [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#) <sup>(125)</sup> .

---

(125) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G. U. 21 maggio 1998, n. 116.

(126) Per l'accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni ai fini della catalogazione dei beni culturali, vedi il [Provvedimento 1° febbraio 2001](#) e il [Provvedimento 1° febbraio 2001](#). Vedi, anche, l'[Accordo 27 marzo 2003](#).

---

## **Art. 150.** *La gestione* <sup>(127)</sup>

[1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'[articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.

2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.
3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all' articolo 154 esprimono parere.
4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:
  - a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
  - b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
  - c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'*articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.
6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi <sup>(128)</sup>. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.
7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.
8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione. ]

---

(127) Articolo abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

(128) Per i criteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento delle attività trasferite, vedi il *D.M. 10 maggio 2001*.

---

## **Art. 151. Biblioteche pubbliche statali universitarie**

1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

---

#### **Art. 152.** *La valorizzazione* <sup>(129)</sup>

[1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

- a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
- b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
- d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
- e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
- f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
- h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

]

---

(129) Articolo abrogato dall'*art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*, a decorrere dal 1° maggio 2004.

#### **Art. 153.** *La promozione* <sup>(130)</sup>

[1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*, la promozione viene di norma attuata mediante



forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;

e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

]

---

(130) Articolo abrogato dall'[art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#), a decorrere dal 1° maggio 2004.

---

#### **Art. 154.** *Commissione per i beni e le attività culturali* <sup>(131)</sup> <sup>(132)</sup>

[1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati. ]

---

(131) Articolo abrogato dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(132) Vedi, anche, l'[Accordo 27 marzo 2003](#).

---

#### **Art. 155.** *Funzioni della commissione* <sup>(133)</sup> <sup>(134)</sup>

[1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
- b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

]

---

(133) Articolo abrogato dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156](#).

(134) Vedi, anche, l'[Accordo 27 marzo 2003](#).

---

## Capo VI

### Spettacolo

**Art. 156.** *Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo* <sup>(135)</sup>

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

- a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
- b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
- c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
- d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
- e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
- f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
- g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
- h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla [legge 4 novembre 1965, n. 1213](#), e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla [legge 21 aprile 1962, n. 161](#);
- l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3](#);
- m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal [decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426](#);
- n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di

equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#), e successive modificazioni ed integrazioni;

o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";

q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;

r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#).

---

(135) Per la devoluzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle attribuzioni di cui al presente articolo, vedi l'[art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368](#).

---

## Capo VII

### Sport

#### **Art. 157.** *Competenze in materia di sport*

1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'[articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2](#), convertito con modificazioni dalla [legge 6 marzo 1987, n. 65](#), e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata. <sup>(137)</sup>

2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui all'[articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987](#).

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla [legge 16 febbraio 1942, n. 426](#), e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla [legge 24 dicembre 1957, n. 1295](#).

4. Con regolamento di cui all'[articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. <sup>(136)</sup>

---

(136) Per la devoluzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle attribuzioni di cui al presente articolo, vedi l'[art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368](#). Il regolamento di riordino dell'Istituto per il credito sportivo è stato emanato con [D.P.R. 20 ottobre 2000, n. 453](#).

(137) Con [D.M. 25 giugno 2003](#) sono stati definiti i criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva in attuazione di quanto disposto

dal presente comma.

---

## **Titolo V**

### **POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio**

##### **Art. 158. Oggetto**

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".
  2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.
- 

##### **Art. 159. Definizioni**

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
  2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'[articolo 1, comma 3, lettera l\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
- 

##### **Art. 160 Competenze dello Stato**

1. Ai sensi dell'[articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'[articolo 1](#) e quelli

relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo [articolo 1](#).

2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla [legge 1° aprile 1981, n. 121](#), e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

2-bis All'[articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato." <sup>(138)</sup>

---

(138) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 161.** *Conferimenti alle regioni e agli enti locali*

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'[articolo 160](#).

---

### **Art. 162.** *Trasferimenti alle regioni*

1. E' trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#). Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

**Art. 163. Trasferimenti agli enti locali**

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'[articolo 161](#) del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'[articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e all'[articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#);

b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'[articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#);

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'[articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#);

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'[articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni; <sup>(140)</sup>

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'[articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302](#) e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi <sup>(139)</sup>;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'[articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#) e all'[articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#);

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'[articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110](#);

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'[articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#).

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'[articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#);

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'[articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#), e all'[articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963](#);

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

(139) Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 21 maggio 1998, n. 116 e, successivamente, dall'[art. 8, comma 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2005, n. 155](#).

(140) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 290](#) (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera d) sollevata in riferimento all'articolo 77, primo comma, della Cost.

---

#### **Art. 164. Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300](#);

b) l'[articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;

c) l'[articolo 19, comma 1, numero 3\), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

d) l'[articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'[articolo 19, comma 1, numero 13\)](#), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'[articolo 19, comma 1, numero 14\)](#), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'[articolo 19, comma 1, numero 17\)](#), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;

e) gli [articoli 72,74, 75,81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;

f) l'[articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

2. E' altresì abrogato il comma 5 dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616](#), nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso [articolo 19](#).

3. Nell'[articolo 68](#), primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 <sup>(1)</sup>.**

*(commento di giurisprudenza)*

**Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

---

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1 della *legge 22 luglio 1975, n. 382*, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la *legge 27 novembre 1976, n. 894*;

Sentito il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della *legge 10 febbraio 1953, n. 62*, e successive integrazioni;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

---

---

## TITOLO I

### Disposizioni generali

*(commento di giurisprudenza)*

**1. Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.**



Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla [legge 22 luglio 1975, n. 382](#), ed alla [legge 27 novembre 1976, n. 894](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **2. Attribuzione a province, comuni e comunità montane.**

Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

---

## **3. Settori del trasferimento e delle deleghe.**

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.

Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola «regione».

---

## **4. Competenze dello Stato.**

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza <sup>(2)</sup>.

[Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente] <sup>(3)</sup>.

[Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della [legge n. 382 del 22 luglio 1975](#) <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

---

(2) L'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, ha così modificato i commi 1 e 3 ed ha abrogato il comma 2 dell'art. 4.

(3) L'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, ha così modificato i commi 1 e 3 ed ha abrogato il comma 2 dell'art. 4.

(4) L'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, ha così modificato i commi 1 e 3 ed ha abrogato il comma 2 dell'art. 4.

(5) Comma abrogato dall'art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.

---

#### **5. Atti delegati e subdelegati - Comunicazioni.**

Gli atti emanati nell'esercizio delegato e subdelegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **6. Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.**

Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

---

#### **7. Norme regionali di attuazione.**

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

---

## **8. Gestioni comuni fra regioni.**

Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **9. Polizia amministrativa.**

I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

---

## **10. Classificazione di beni o di opere.**

Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.

---

## **11. Programmazione nazionale e regionale.**

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.

Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.

Nei programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

---

---

## TITOLO II

### Ordinamento ed organizzazione amministrativi

#### Capo I

#### Oggetto

##### **12. Materie del trasferimento.**

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie «ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione» e «circoscrizione comunali».

---

---

#### Capo II

### Ordinamento degli enti amministrativi locali

*(commento di giurisprudenza)*

##### **13. Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali.**

Le funzioni amministrative relative alla materia «ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione» concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.

---

*(commento di giurisprudenza)*

##### **14. Persone giuridiche private.**

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

---

---

**15. Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.**

È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.

---

---

**Capo III****Circoscrizioni comunali****16. Circoscrizioni comunali.**

Le funzioni amministrative relative alla materia «circoscrizioni comunali» concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.

[La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione] <sup>(6)</sup>.

Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

---

(6) Comma abrogato dall'[art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#). L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto [D.Lgs. n. 267/2000](#).

---

**TITOLO III****Servizi sociali****Capo I****Oggetto**

*(commento di giurisprudenza)*

**17. Materie del trasferimento.**

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali», come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.

---

## Capo II

### Polizia locale urbana e rurale

#### 18. *Polizia locale urbana e rurale.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.

*(commento di giurisprudenza)*

#### 19. *Polizia amministrativa.*

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) [la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76] <sup>(7)</sup>;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso <sup>(8)</sup>.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme <sup>(9)</sup>.

---

(7) Numero abrogato dall'*art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(8) Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazz. Uff. 1° aprile 1987, n. 14 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'*art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma. Per l'abrogazione di parte dei commi quarto e quinto, vedi, peraltro, l'*art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(9) Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazz. Uff. 1° aprile 1987, n. 14 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'*art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma. Per l'abrogazione di parte dei commi quarto e quinto, vedi, peraltro, l'*art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

---

**20. Controlli di pubblica sicurezza.**

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

---

**21. Regolamenti comunali.**

Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

---

---

**Capo III****Beneficenza pubblica**

*(commento di giurisprudenza)*

**22. Beneficenza pubblica.**

Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**23. Specificazione.**

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;

b) all'assistenza post-penitenziaria;



c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

d) agli interventi di protezione speciale di cui agli *articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **24. Competenze dello Stato.**

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la *legge 24 luglio 1954, n. 722*, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **25. Attribuzioni ai comuni.**

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi

dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.

Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 <sup>(10)</sup>.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa <sup>(11)</sup>.

L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo <sup>(12)</sup>.

Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale <sup>(13)</sup>.

---

(10) La *Corte costituzionale, con sentenza 17-30 luglio 1981, n. 173* (Gazz. Uff. 5 agosto 1981, n. 214), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*. Ha dichiarato, inoltre, a norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1973, n. 87, l'illegittimità costituzionale:

a) del comma sesto dello stesso articolo 25;

b) del comma settimo dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al

precedente quinto comma» e alle parole «nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti»;

c) del comma nono dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo».

(11) La *Corte costituzionale, con sentenza 17-30 luglio 1981, n. 173* (Gazz. Uff. 5 agosto 1981, n. 214), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 25, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*. Ha dichiarato, inoltre, a norma dell'*art. 27, L. 11 marzo 1973, n. 87*, l'illegittimità costituzionale:

a) del comma sesto dello stesso articolo 25;

b) del comma settimo dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma» e alle parole «nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti»;

c) del comma nono dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo».

(12) Vedi la nota 2/b all'art. 25.

(13) Vedi la nota 2/b all'art. 25.

---

## **26. Attribuzioni alla provincia.**

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

---

---

## **Capo IV**

### **Assistenza sanitaria ed ospedaliera**

*(commento di giurisprudenza)*

## **27. Assistenza sanitaria ed ospedaliera.**

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:

a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;

b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;

c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;

e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 letterag);

f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;

g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;

i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;

l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.

Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato <sup>(14)</sup>;

b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;

c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale <sup>(15)</sup>;

d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro

di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.

Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520](#) da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria <sup>(16)</sup>.

---

(14) Lettera così modificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1977, n. 269.

(15) Lettera così modificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1977, n. 269.

(16) La [Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 180](#) (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, sollevate in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

---

## **28. Istituti a carattere scientifico.**

Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate.

Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.

Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

---

## **29. Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.**

Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate

nei modi previsti rispettivamente dall'[art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132](#), e dell'[art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9](#). Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.

---

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **30. Competenze dello Stato.**

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti assimilati;

d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla [legge 22 dicembre 1975, n. 685](#);

e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;

h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;

i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;

l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;

m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

- 
- n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;
- o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla [legge 7 agosto 1973, n. 519](#);
- p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;
- q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti chimici;
- r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;
- s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;
- t) gli ordini e i collegi professionali;
- u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.
- 

*(commento di giurisprudenza)*

### **31. Funzioni delegate.**

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffuse, di cui al precedente art. 30, letterab), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla [legge 27 aprile 1974, n. 174](#), e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) e dall'art. 45 del [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#).

Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine;

b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;

d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

Il Ministero della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffuse per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.

---

---

### **32. *Attribuzioni dei comuni.***

Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province.

Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.

Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo.

Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.

---

---

### **33. *Attribuzioni della provincia.***

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.

---

---

### **34. *Attribuzioni aggiuntive.***

Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1° gennaio 1979.

---

---

## **Capo V**

### **Istruzione artigiana e professionale**

#### **35. *Istruzione artigiana e professionale.***



[Le funzioni amministrative relative alla materia «istruzione artigiana e professionale» concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale] <sup>(17)</sup>.

---

(17) Articolo abrogato dall'*art. 147, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **36. Specificazione.**

Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla *legge 9 maggio 1975, n. 153*; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all'*art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla *legge 29 aprile 1949, n. 264*, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone.

Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.

---

### **37. Istituti di istruzione professionale.**

Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.

---

### **38. Collaborazione tra regione, enti locali e Stato.**

Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](#).

A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **39. Consorzi per l'istruzione tecnica.**

I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni del personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.

---

### **40. Competenze dello Stato.**

[Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;

2) l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati, e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti] <sup>(18)</sup>.

---

**(18)** Articolo abrogato dall'art. 147, [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#).

---

### **41. Formazione professionale.**

Sono abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, [secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478](#).

Non possono essere stanziati somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.

Gli enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si tratti di attività di

perfezionamento del proprio personale.

---

## Capo VI

### Assistenza scolastica

*(commento di giurisprudenza)*

#### 42. Assistenza scolastica.

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

---

#### 43. Competenze dello Stato.

Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

---

#### 44. Opere universitarie.

Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'*art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592*, e successive modificazioni.

Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

---

(commento di giurisprudenza)

#### **45. Attribuzioni ai comuni.**

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

---

#### **46. Istituzione delle scuole statali.**

L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

---

## **Capo VII**

### **Beni culturali**

(commento di giurisprudenza)

#### **47. Musei e biblioteche di enti locali.**

Le funzioni amministrative relative alla materia «musei e biblioteche di enti locali» concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in

dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

---

#### **48. Beni culturali.**

Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **49. Attività di promozione educativa e culturale.**

Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.

---

## **TITOLO IV**

### **Sviluppo economico**

#### **Capo I**

#### **Oggetto**

#### **50. Materie di trasferimento.**

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «ferie e mercati», «turismo ed industria alberghiera», «acque minerali e termali», «cave e torbiere», «artigianato», «agricoltura e foreste», come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.

---

---

## Capo II

### Fiere e mercati

#### 51. Fiere e mercati.

Le funzioni amministrative relative alla materia «fiera e mercati» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### 52. Attività commerciali.

Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;

c) all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.

Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio.

---

#### 53. Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato;
  - 2) le esposizioni universali;
  - 3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.
- 
- 

*(commento di giurisprudenza)*

#### **54. Attribuzioni ai comuni.**

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

- a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;
  - b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
  - c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
  - d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
  - e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;
  - f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
  - g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.
- 
- 

#### **55. Disposizioni in materia di mercati.**

Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte di comuni in merito:

- a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima;
  - b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
  - c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
-

### Capo III

#### Turismo ed industria alberghiera

*(commento di giurisprudenza)*

##### **56.** *Turismo ed industria alberghiera.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «turismo ed industria alberghiera» concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.

Le funzioni predette comprendono fra l'altro:

a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;

b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;

c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali.

*L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così modificato:*

«Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato».

---

##### **57.** *Ente nazionale italiano per il turismo.*

Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'*art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6* e nei limiti fissati da quanto previsto dall'*art. 4* del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero.

[Fino a quando l'ENIT non sarà diversamente riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974, n. 365, è integrato di quattro rappresentanti designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un



rappresentante designato dall'UN M. Alla scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui all'art. 5, letterad),e) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, e successive modificazioni] <sup>(19)</sup>.

---

(19) Comma abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

---

## **58. Competenze dello Stato.**

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle località di interesse turistico;

2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;

3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera;

4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **59. Demanio marittimo, lacuale e fluviale.**

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato <sup>(20)</sup>.

---

(20) Con *D.P.C.M. 21 dicembre 1995* (Gazz. Uff. 12 giugno 1996, n. 136, S.O.) sono state individuate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni di cui al presente art. 59. Peraltro, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 242 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha annullato il citato *D.P.C.M. 21*

*dicembre 1995*, limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della regione Liguria.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**60. Attribuzioni ai comuni.**

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

- a) promozione di attività ricreative e sportive;
  - b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
  - c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
- 

---

## Capo IV

### Acque minerali e termali

**61. Acque minerali e termali.**

Le funzioni amministrative relative alla materia «acque minerali e termali» concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque.

---

---

## Capo V

### Cave e torbiere

*(commento di giurisprudenza)*

**62. Cave e torbiere.**

Le funzioni amministrative relative alla materia «cave e torbiere» concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del *regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443*.

Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2*, comprendono:

- a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'aveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;

b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;

c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del [regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#);

d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del [regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#), e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#), e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128](#), e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

---

## Capo VI

### Artigianato

*(commento di giurisprudenza)*

#### **63. Artigianato.**

Le funzioni amministrative relative alla materia «artigianato» concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.

Le funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché:

a) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;

b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.;

c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia.

Sono inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.

Il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#).

---

#### **64. Camere di commercio.**

Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.

Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.

Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la materia.

La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali.

I presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della camera di commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il presidente della giunta regionale.

---

## **Capo VII**

### **Consorzi industriali**

*(commento di giurisprudenza)*

#### **65. Consorzi industriali.**

Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della [legge 2 maggio 1976, n. 183](#).

## Capo VIII

### Agricoltura e foreste

*(commento di giurisprudenza)*

#### 66. Agricoltura e foreste.

Le funzioni amministrative nella materia «agricoltura e foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.

Le funzioni predette comprendono anche:

a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;

b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;

c) gli interventi di incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;

e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'[art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567](#).

Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#), dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con [regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180](#), dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

L'approvazione della legittimazione di cui all'[art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata.

Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate <sup>(21)</sup> <sup>(22)</sup>.

---

(21) La [Corte costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 46](#) (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con successiva ordinanza 23 marzo - 7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La [Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996, n. 103](#) (Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

(22) La [Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391](#) (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

---

## **67. Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli.**

Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma.

Per la gestione in comune, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o coordinamento.

Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m) dell'art. 4 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972](#) e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#).

Le regioni sono sentite sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri e le direttive del CIPE a tali enti.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **68. Aziende di Stato per le foreste demaniali.**

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione.

Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa.

Dal trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113.

Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse.

L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **69. Territori montani, foreste, conservazione del suolo.**

Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio

dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta.

Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#) e delle relative leggi regionali di attuazione.

Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco.

Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#), ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#), restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quanto non sarà stabilita una nuova disciplina statale di principio.

Le regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato.

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **70. Calamità naturali.**

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della L. 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta



eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.

Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.

Restano ferme le competenze dello Stato relative:

a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **71. Competenze dello Stato.**

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale;

b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale;

c) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni;

d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole;

e) il fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate;

f) la formazione della carta della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi;

g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'art. 11, [ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11](#);

h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste;

i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#).

In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati.

Il comitato di amministrazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal [decreto ministeriale 9 settembre 1965](#), è integrato da due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della commissione interregionale di cui all'[art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#) <sup>(23)</sup> <sup>(24)</sup>.

---

(23) La [Corte costituzionale, con ordinanza 23 marzo - 7 aprile 1995, n. 117](#) (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(24) La [Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391](#) (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

---

## **72. Promozione e agevolazione di produzioni agricole.**

Sono altresì trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa.

Sono trasferite alle regioni le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **73. Consorzi di bonifica.**

Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947](#), sono

trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto.

La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del personale necessario.

Il trasferimento di cui all'art. 2 del [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11](#), comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.

---

#### **74. Difesa contro le malattie delle piante coltivate.**

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli [articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987](#), nonché le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato.

Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.

---

#### **75. Incremento ippico.**

Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.

---

#### **76. Assistenza agli utenti di motori agricoli.**

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per

l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelievamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.

Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore.

Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **77. Funzioni delegate.**

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;

b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;

c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.

Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.

---

### **78. Attribuzioni dei comuni.**

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di:

a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;

b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

---

---

## **TITOLO V**

### **Assetto ed utilizzazione del territorio**

---

## Capo I

### Oggetto

#### **79. Materia del trasferimento.**

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie «urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale», «navigazione e porti lacuali», «caccia», «pesca nelle acque interne», come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.

---

---

## Capo II

### Urbanistica

*(commento di giurisprudenza)*

#### **80. Urbanistica.**

Le funzioni amministrative relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **81. Competenze dello Stato.**

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) [l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'*art. 3 della legge n. 382 del 1975*, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo <sup>(25)</sup> <sup>(26)</sup>];

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

[Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata] <sup>(27)</sup>.

[La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente

d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi] <sup>(28)</sup>.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'*art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853*, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla *legge 18 dicembre 1973, n. 880*, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla *legge 2 agosto 1975, n. 393*, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

---

(25) Vedi, anche, l'art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349 e l'*art. 11, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(26) Lettera abrogata dall'*art. 52, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(27) Comma abrogato dall'*art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383*.

(28) Comma abrogato dall'*art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **82. Beni ambientali.**

[Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni] <sup>(29)</sup>.

[La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;

b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

c) l'apertura di strade e cave;

d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;

g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

h) l'autorizzazione prevista dalla [legge 29 novembre 1971, n. 1097](#), per la tutela dei Colli Euganei] <sup>(30)</sup>.

[Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali] <sup>(31)</sup>.

[Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi] <sup>(32)</sup>.

[Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici <sup>(33)</sup>;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#);

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico <sup>(34)</sup>] <sup>(35)</sup>.

[Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968](#), e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) <sup>(36)</sup>] <sup>(37)</sup>.

[Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 <sup>(38)</sup> <sup>(39)</sup>.

[Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia <sup>(40)</sup> <sup>(41)</sup>.

[L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione <sup>(42)</sup> <sup>(43)</sup> <sup>(44)</sup>.

[Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale <sup>(45)</sup> <sup>(46)</sup>.

[Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al [regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#), l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato <sup>(47)</sup> <sup>(48)</sup>.

[Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio <sup>(49)</sup> <sup>(50)</sup>.

[Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali <sup>(51)</sup> <sup>(52)</sup> <sup>(53)</sup>.

---

(29) Comma soppresso dall'[art. 5, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(30) Comma soppresso dall'[art. 5, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63](#).

(31) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'[art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490](#).

(32) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'[art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490](#).

(33) La [Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 316](#) (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 82, quinto comma, lettera h](#)), aggiunto



dall'[art. 1 del D.L. n. 312 del 1985](#), convertito, con modificazioni, nella [legge n. 431 del 1985](#), sollevate in riferimento agli artt. 9, 42, 3 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre motivi o profili nuovi, con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 71 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(34) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'[art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312](#).

(35) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

(36) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'[art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312](#).

(37) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

(38) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'[art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312](#).

(39) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

(40) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'[art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312](#).

(41) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

(42) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'[art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312](#).

(43) La [Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 170](#) (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, nono comma, nel testo modificato dall'[art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431](#), sollevata in riferimento agli artt. 24, primo comma, 42, secondo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione.

(44) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

(45) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'[art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312](#).

(46) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

(47) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'[art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312](#).

(48) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

(49) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'[art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312](#).

(50) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

(51) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'[art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312](#).

(52) Vedi, ora, l'[art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349](#).

(53) I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **83. Interventi per la protezione della natura.**

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279*, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.

---

## **Capo III**

### **Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale**

*(commento di giurisprudenza)*

### **84. Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale.**

Le funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione.

Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **85. Trasferimento alle regioni.**

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.

Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **86. Funzioni delegate.**

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

È delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.

[Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato] <sup>(54)</sup>.

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.

---

*(54)* Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

---

## **Capo IV**

### **Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale**

*(commento di giurisprudenza)*

### **87. Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.**

Le funzioni amministrative relative alla materia «viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale» concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di

qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione.

D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **88. Competenze dello Stato.**

Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:

1) le opere marittime relative ai porti di cui alla I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonché per la difesa delle coste <sup>(55)</sup>;

2) le opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria;

3) le opere per le vie navigabili di prima classe;

4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti;

5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;

6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane;

7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;

8) l'edilizia di culto;

9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;

10) le opere di ripartizione di danni bellici;

11) La determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art 90;

13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.

(55) Numero così sostituito dall'[art. 5, L. 28 gennaio 1994, n. 84](#).

(commento di giurisprudenza)

### 89. Opere idrauliche.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni.

Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1° gennaio 1980 <sup>(56)</sup>, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni con [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8](#) <sup>(57)</sup>.

Con decorrenza del 1° gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono attribuite alle regioni.

(56) Termine differito al 31 dicembre 1980 dall'[art. 1, D.L. 7 maggio 1980, n. 152](#) ed al 31 dicembre 1981 dal [D.L. 28 febbraio 1981, n. 35](#) (Gazz. Uff. 2 marzo 1981, n. 60), convertito in legge dall'[art. 1, L. 29 aprile 1981, n. 162](#) (Gazz. Uff. 30 aprile 1981, n. 118). L'art. 2 della citata legge così dispone:

«Art. 2. In attesa del definitivo assetto delle competenze in materia di opere idrauliche, per le finalità di cui all'ultima voce della sezione «Ministero dei lavori pubblici» della tab. C allegata alla [L. 30 marzo 1981, n. 119](#), è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, così ripartita: a) lire 70 miliardi per opere di competenza dello Stato; b) lire 28 miliardi per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza; c) lire 2 miliardi per il potenziamento del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere previsto dal comma precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981». Da ultimo, una ulteriore proroga è stata disposta dall'[art. 1, D.L. 12 agosto 1983, n. 372](#)

, fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(57) Vedi, anche, l'[art. 2, D.L. 22 dicembre 1981, n. 789](#) e l'[art. 1, L. 28 dicembre 1982, n. 945](#).

(commento di giurisprudenza)

### 90. Acque.

Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.

In particolare sono delegate le funzioni concernenti:

a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse;

b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett.b), [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8](#);

c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;

d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;

e) la polizia delle acque.

Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **91. Competenze dello Stato.**

Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:

1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate;

2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;

3) il censimento nazionale dei corpi idrici;

4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;

5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;

6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica <sup>(58)</sup>.

---

(58) La *Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 260* (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 91, n. 6, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative concernenti le «piccole derivazioni di acque pubbliche».

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **92. Funzioni delegate.**

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;

b) attuazione dei piani di ricostruzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

## **93. Edilizia residenziale pubblica.**

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.

Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.

Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) e dalla [legge 27 maggio 1975, n. 166](#), eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **94. Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica.**

Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al [regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165](#), e successive modificazioni.

È trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del [decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022](#), convertito nella [legge 1° novembre 1965, n. 1179](#), e successive modificazioni.

Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dell'art. 129 del [regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165](#), e dagli [articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655](#). Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.

Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **95. Attribuzioni ai comuni.**

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **96. Attribuzioni delle province.**



Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.

Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.

---

## Capo V

### Navigazione e porti lacuali

*(commento di giurisprudenza)*

#### **97.** *Navigazione e porti lacuali.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «navigazione e porti lacuali» concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni.

Le predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.

---

#### **98.** *Gestioni comuni.*

Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i servizi in territori finitimi di più regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile.

La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.

---

## Capo VI

### Caccia

#### 99. *Caccia.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «caccia» concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico.

Sono trasferite alle regioni le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche.

Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di caccia.

Alle regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.

---

## Capo VII

### Pesca nelle acque interne

*(commento di giurisprudenza)*

#### 100. *Pesca nelle acque interne.*

Le funzioni amministrative relative alla materia «pesca nelle acque interne» concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.

Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore.

Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalle regioni previo parere del competente organo statale.

Sono altresì trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così come delimitato dall'*art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639*.

I diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.

---

## Capo VIII

### Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

*(commento di giurisprudenza)*

#### **101.** *Funzioni amministrative trasferite.*

Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri.

Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;

b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;

c) la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari;

d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni;

e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonché la commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

---

#### **102.** *Competenze dello Stato.*

Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
- 2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnica scientifica;
- 3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
- 4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;
- 5) i programmi disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;
- 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
- 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma;
- 8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
- 9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
- 10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare <sup>(59)</sup>.

---

(59) Vedi, ora, l'art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349.

---

### **103. Funzioni delegate.**

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali dello Stato concernenti la disciplina nell'ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina della navigazione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **104. Attribuzione agli enti locali.**

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.

Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali.

Le funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, comunque, dal 1° gennaio 1980.

Restano ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.

---

### **105. Utilizzazione di uffici ed organi tecnici.**

Finché le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti.

Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.

---

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali e transitorie**

*(commento di giurisprudenza)*

### **106. Espropriazione per la pubblica utilità.**

[Sono comprese le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie indicate nel presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza.

Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza.

Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza] <sup>(60)</sup>.

---

(60) Articolo abrogato dall'*art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325*, con la decorrenza indicata nell'*art. 59* dello stesso decreto e dall'*art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*, con la decorrenza indicata nell'*art. 59* dello stesso decreto.

(commento di giurisprudenza)

### **107. Organi tecnici dello Stato.**

Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato.

Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.

Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

---

### **108. Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.

---

(commento di giurisprudenza)

### **109. Agevolazioni di credito.**

Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.

La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'*art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382*.

Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

---

---

(commento di giurisprudenza)

**110. Fondi nazionali di rotazione.**

I fondi nazionali di rotazione di cui alla [legge 27 ottobre 1951, n. 1208](#), alla [legge 26 maggio 1965, n. 590](#), alla [legge 14 agosto 1971, n. 817](#) e agli [articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910](#), sono soppressi.

Le disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'[art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e sono ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.

---

**111. Trasferimento di uffici dello Stato.**

Sono trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.

---

(commento di giurisprudenza)

**112. Personale statale assegnato alle regioni.**

Il personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a norma del presente decreto è messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente competenti per territorio.

Gli ulteriori contingenti di personale appartenenti alle singole amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizione delle regioni in relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'[art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#). Col medesimo decreto detto personale è ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse.

Il personale appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, è messo a disposizione di ciascuna regione previo assenso degli interessati.

L'amministrazione di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che hanno fatto domanda con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#). In mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#).

Al personale contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio in sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda, competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla normativa vigente per i dipendenti statali.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **113.** *Enti nazionali ed interregionali.*

Gli enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale, distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica indicazione della loro natura.

Entro i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di funzioni statali residue.

Entro i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione tecnica di cui al terzo comma, sottopone alla Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento alle regioni o agli enti locali.



Entro i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.

Acquisite le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme parere della commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti per ciascun ente.

Il decreto contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.

Nel caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.

Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:

1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari <sup>(61)</sup>.

Il trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile 1978.

In ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B <sup>(62)</sup>.

Le somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.

Dalla data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri stabiliti dall'*art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*.

La commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal Consiglio

dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, 1 dall'UPI.

I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.

La commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.

---

(61) Comma aggiunto dall'*art. 1-quater, D.L. 18 agosto 1978, n. 481*.

(62) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.L. 18 agosto 1978, n. 481*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **114. Enti di assistenza a categorie.**

La commissione di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso, il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle proprie entrate da contributi, che in forza di legge, sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata la individuazione, la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed i singoli enti interessati.

La commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo.

Qualora nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni degli enti di cui al primo comma.

Le associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi obbligatori degli aderenti all'associazione.

La presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal quarto comma dell'art. 113 per

l'emanazione del decreto secondo il disposto del sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato.

La concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità, per la revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio.

Al di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituite secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

La commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133, qualora entro il termine di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui al presente articolo.

Trascorso l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di cui al presente articolo.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **115. Enti a struttura associativa.**

Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.

Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113 <sup>(63)</sup>.

Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'*articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481*, come modificato dalla legge di conversione <sup>(64)</sup>.

In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma <sup>(65)</sup>.

A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma <sup>(66)</sup>.

Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti <sup>(67)</sup>.

---

(63) Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. n. 269 del 3 ottobre 1977.

(64) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'*art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481*.

(65) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'*art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481*.

(66) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'*art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481*.

(67) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'*art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481*.

---

### **116. Enti privati.**

Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo; dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni.

Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del tondo comune tra le regioni di cui all'*art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

---

**117. Patrimonio degli enti.**

I patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B compresa l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con il decreto di cui al precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province e comunità montane.

I beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente comma, salvo restando quando disposto dagli articoli 114 e 115, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla [legge 4 dicembre 1956, n. 1404](#).

I proventi netti derivanti dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'[art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#). Il Ministro per il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo stato della liquidazione.

Tutti gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla regione nel cui territorio sono situati.

I proventi netti di cui al precedente comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'[art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#).

I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla [legge 4 dicembre 1956, n. 1404](#), il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma <sup>(68)</sup>.

Nel caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, e dal primo comma del presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura prevalente attività previdenziale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi della [legge 20 marzo 1975, n. 70](#), con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio 1977 <sup>(69)</sup>.

---

(68) Comma così sostituito dall'[art. 1-noviesD.L. 18 agosto 1978, n. 481](#).

(69) Vedi, anche, l'[art. 1-sexiesD.L. 18 agosto 1978, n. 481](#).

---

**118. Continuità delle prestazioni.**

Le regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.

Allo stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o privati.

---

### **119.** *Attività residue degli enti pubblici estinti.*

Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato <sup>(70)</sup>.

---

(70) L'ufficio stralcio di cui al presente articolo è stato soppresso dal [comma 228 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#). Vedi, anche, l'[art. 1-sexies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481](#).

---

### **120.** *Entrate degli enti pubblici.*

Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da essi esercitate o, limitatamente alla parte pertinente alle funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto.

Analogamente si procede, intendendosi sostituiti comuni, province o comunità montane alle regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o comunità montane.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui all'art. 114, preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, di datori di lavoro, degli stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono al bilancio dello Stato.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonché alle entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle regioni e a statuto speciale <sup>(71)</sup>.

---

(71) Vedi, anche, l'[art. 1-sexies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481](#).

---

### **121.** *Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici <sup>(72)</sup>.*

Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'*art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, in quanto applicabile.

Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.

---

(72) Vedi, ora, il comma 1 dell'*art. 8, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68*.

---

## **122. Personale degli enti pubblici.**

Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni <sup>(73)</sup>.

I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste <sup>(74)</sup>.

Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:

a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'*articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70*, e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'*articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70*, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;

b) ai ruoli unici di cui all'*articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382* <sup>(75)</sup>.

I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'*art. 15* trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.

---

(73) Gli attuali commi primo, secondo, terzo così sostituiscono gli originari commi dal primo al quarto per effetto dell'*art. 1-terdecies D.L. 18 agosto 1978, n. 481*.

(74) Gli attuali commi primo, secondo, terzo così sostituiscono gli originari commi dal primo al quarto per effetto dell'*art. 1-terdecies D.L. 18 agosto 1978, n. 481*.

(75) Gli attuali commi primo, secondo, terzo così sostituiscono gli originari commi dal primo al quarto per effetto dell'*art. 1-terdecies D.L. 18 agosto 1978, n. 481*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **123. Sistemazione definitiva del personale.**

Entro un anno dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del presente decreto.

Le regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri uffici.

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a disposizioni della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti locali, d'intesa con questi.

Fino alla stessa data, detto personale è amministrato dell'amministrazione di provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza.

Nel caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a disposizione delle regioni.

Le regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici regionali o agli enti locali.

Con effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **124. Posizione economica del personale trasferito.**



Al personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

La metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **125. Affari pendenti.**

Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° gennaio 1978.

Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

---

### **126. Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato.**

I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.

Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.

È vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'*art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281*.

Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.

---

### **127.** *Determinazione delle spese aggiuntive.*

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'[articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali:

- a) spese di natura operativa corrente, 28 per cento;
  - b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento;
  - c) spese di personale ed accessori, 20 per cento;
  - d) spese di funzionamento, 25 per cento.
- 

### **128.** *Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#).*

In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'[art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382](#), ed in applicazione dell'[art. 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#) e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'[art. 8 della citata legge n. 281 del 1970](#), verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.

Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell'[art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356](#), è incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.

A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune è altresì integrato di un importo pari agli stanziamenti per le spese correnti soppressi dal bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.

Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'[art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356](#), è incrementata in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito

complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.

È fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 356 del 1976.

---

**129.** *Determinazione del fondo di cui all'articolo 9 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#).*

I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'[art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979.

I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'[art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.

---

**130.** *Assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 12 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#).*

Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all'[art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#).

---

**131.** *Determinazione delle spese per le funzioni delegate.*

Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la commissione interregionale di cui all'[art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e verranno ripartiti tra le regioni con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri nel cui

ambito di competenza ricadano le funzioni delegate, di concerto con il Ministro per le regioni.

Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

---

### **132.** *Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale.*

Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il fondo di cui al precedente comma, per lo anno 1978 è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente articolo 127.

Il Ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **133.** *Assegnazione di quote aggiuntive.*

Le regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura di nuovi oneri che graveranno su di essi.

Fino a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale - determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'[art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), ad esse spettante ai sensi del presente decreto.

Salvo quando disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'[art. 6, lettera b\), della legge 22 luglio 1975, n. 382](#). Gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.

---

**134. Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio.**

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.

---

---

**135. Copertura finanziaria.**

All'onere derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con la dotazione del cap. 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

---

---

**136. Funzioni già trasferite alle regioni.**

Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.

---

---

**137. Efficacia delle norme.**

Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1978.

---

---

**Tabella A****Uffici dell'amministrazione dello Stato trasferiti**

- 1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici.
- 2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.
- 3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 12, lettera e), del [decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972](#) (esclusi: il magistrato delle acque, il magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il Tevere, gli uffici del

genio civile per le opere marittime, gli uffici e le sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, gli uffici del genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie l'ufficio del genio civile per il Po di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche) [\*].

- 4) Uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici.
- 5) Uffici della gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.
- 6) Stabilimenti ittiogenici.
- 7) Osservatori per le malattie delle piante.
- 8) Comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico.
- 9) Commissario per la reintegrazione dei tratturi di Foggia.
- 10) Commissioni regionali e provinciali dello artigianato.
- 11) Commissioni provinciali previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
- 12) Comitati provinciali prezzi.
- 13) Ispettorati alimentazione.

I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.

Entro il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la regione interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso gli uffici trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi.

---

[\*] Le attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio civile a competenza generale quali organi dello Stato nelle materie non trasferite e non delegate alle regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da impiegati della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici designati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

---

---

### **Tabella B <sup>(76)</sup>**

- 1) Ente nazionale per la morale del fanciullo (ENPMF).

- 2) [Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)] <sup>(77)</sup>.
- 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
- 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
- 5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.
- 6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
- 7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
- 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
- 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
- 10) Istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia».
- 11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia.
- 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.
- 13) Casa militare «Umberto I» per i veterani delle guerre nazionali.
- 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
- 15) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze.
- 16) Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III»
- 17) Fondazione «Vittorio Emanuele III» per orfani e figli di ferrovieri.
- 18) Istituto postelegrafonici.
- 19) Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
- 20) [Ente nazionale assistenza magistrale] <sup>(78)</sup>.
- 21) Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori di scuola media.
- 22) Fondazione figli degli italiani all'estero.
- 23) Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani «F. D. Roosevelt».
- 24) Opera nazionale per le città dei ragazzi.
- 25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.
- 26) Fondazione «Gerolamo Gaslini».
- 27) Casa di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi».
- 28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
- 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo», Napoli.
- 30) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
- 31) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).

- 32) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
- 33) Associazione nazionale vittime civili di guerra.
- 34) Unione italiani ciechi (UIC).
- 35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.
- 36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
- 37) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare.
- 38) Associazione nazionale combattenti e reduci.
- 39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).
- 40) Unione nazionale mutilati per servizio.
- 41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
- 42) Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.
- 43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).
- 44) Federazione italiana della caccia.
- 45) Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
- 46) Consorzio nazionale produttori canapa.
- 47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
- 48) Ente nazionale per le Tre Venezie.
- 49) Ente nazionale cellulosa e carta.
- 50) Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.
- 51) Istituto di incremento ippico.
- 52) Ente produttori di selvaggina.
- 53) Ente mostra mercato dell'artigianato.
- 54) Ente italiano della moda.
- 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI).
- 56) Utenti motori agricoli (UMA).
- 57) Opera nazionale combattenti.
- 58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali.
- 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
- 60) Comitato per la difesa morale e sociale della donna.



61) Ente nazionale protezione animali (ENPA).

62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.

Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino nel territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua attività di carattere educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.

L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con l'art. 2 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977](#), concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.

---

(76) Vedi anche il [D.L. 18 agosto 1978, n. 481](#).

(77) L'art. 1, [L. 27 maggio 1991, n. 167](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 1991, n. 128) ha così disposto:

«Art. 1. 1. L'ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) sono esclusi dalla procedura di cui agli [articoli 113 e 114 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), e conseguentemente dalla tabella *Ballegata* al predetto decreto».

(78) L'art. 1, [L. 27 maggio 1991, n. 167](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 1991, n. 128) ha così disposto:

«Art. 1. 1. L'ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) sono esclusi dalla procedura di cui agli [articoli 113 e 114 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), e conseguentemente dalla tabella *Ballegata* al predetto decreto».

---

L.R. 20 agosto 1982, n. 26

Reg. reg. 20 giugno 1994, n. 4

Delib.C.R. 25 settembre 1996, n. 372

Delib.C.R. 15 gennaio 1992, n. 467

**L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 <sup>(1)</sup>.****Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2005, n. 23, suppl. straordinario n. 30 dicembre 2005, n. 10.

---

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi delegate alla Regione ai sensi del *D.P.R. n. 616/1977* nonché di quelle conferite ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e successive modifiche ed integrazioni.

---

**Art. 2**  
*Attività turistiche e ricreative.*

1. Per attività turistico ricreative si intendono:

- a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
- b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
- c) esercizi commerciali tipici;
- d) noleggio di imbarcazioni e natanti;
- e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
- f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
- g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
- h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo.

3. Per le concessioni già autorizzate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia dell'autorizzazione, escludendosi nel periodo sopraindicato qualsiasi attività di impresa turistico-ricreative.

---

**Art. 3***Funzioni della Regione.*

1. Spettano alla Regione, in attuazione del [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400](#) convertito nella [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#) e della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#), e dell'[articolo 9 della legge n. 88/2001](#) le funzioni di:

- a) programmazione ed indirizzo generale;
  - b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo;
  - c) formazione del catasto del demanio marittimo;
  - d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;
  - e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale;
  - f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza;
  - g) pianificazione del sistema portuale regionale;
  - h) la definizione, in sede di approvazione del Piano di cui al successivo articolo 6, dei criteri generali, dei criteri che riguardano i materiali da utilizzare, le modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di ripascimento delle spiagge.
- 

**Art. 4***Funzioni e competenze dei Comuni.*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:

- a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
- c) l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
- e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'[articolo 9 della legge n. 88/2001](#).

2. Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Regione provvede al trasferimento del personale che ne faccia richiesta, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Circ.Min. 17 febbraio 2006, n. 8 del Ministero dell'economia e delle finanze <sup>(2)</sup>.

3. [A conclusione del progetto di cui al precedente secondo comma la cui durata non può essere superiore a 60 giorni, la Giunta regionale provvederà al trasferimento presso i Comuni del personale così riqualificato nonché delle risorse necessarie] <sup>(3)</sup>.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni anche su supporto informatico.

---

(2) Comma così sostituito dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#). Il testo originario era così formulato: «2. Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un progetto-obiettivo denominato «Organizzazione della delega in materia di demanio marittimo» finalizzato alla definizione dei profili professionali, della riqualificazione del personale da trasferire, della dotazione informatica per la gestione delle funzioni delegate nonché per la definizione della struttura di cui al successivo articolo 21.».

(3) Comma abrogato dall'[art. 16, comma 1, lettera b\), L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

---

## **Art. 5**

### *Concertazione.*

1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione dei provvedimenti regionali concernenti la gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da:

a) Direttore generale del Dipartimento interessato o suo delegato;

b) cinque Sindaci o loro delegati di comuni costieri indicati dall'ANCI regionale;

c) quattro rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge insedia il Comitato e ne definisce le modalità di funzionamento.

---

## **Art. 6**

### *Piano di indirizzo regionale.*

1. La Regione individua nel Piano di indirizzo regionale per l'utilizzo del demanio marittimo, di seguito denominato PIR, l'atto di programmazione attraverso il quale:

a) determina una percentuale non inferiore al 30 per cento delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune rivierasco riservandolo all'uso pubblico ed alla libera balneazione;

b) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali;

c) individua le aree costiere non più fruibili ai fini dell'uso pubblico del mare;

d) ridefinisce, d'intesa con l'autorità marittima preposta, la delimitazione della fascia di demanio marittimo alla luce delle modificazioni fisiche intervenute;

e) indica le modalità per l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree di cui alla precedente lettera c) e per l'eventuale cessione ai privati, comunque a titolo oneroso, nel rispetto delle previsioni di cui alla [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) e successive modificazioni;

f) prevede l'obbligo per i Comuni, in sede di adozione del Piano di cui al successivo articolo 12, di assicurare gli accessi al mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al successivo articolo 15, comma 2;

g) definisce la destinazione di una congrua superficie alle attività di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca;

h) individua le aree a valenza turistica tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), punti 1, 2 e 3, della [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#);

i) individua le modalità per l'attuazione delle attività di cui al successivo articolo 8.

2. Con riferimento alle aree di cui alla lettera h) del precedente primo comma, il PIR deve contenere prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio mediante:

a) la individuazione dei sistemi territoriali in base a criteri ambientali, economici, sociali e culturali, delineando i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;

b) la identificazione delle condizioni per rafforzare gli effetti della complementarietà ed integrazione fra i sistemi territoriali individuati, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;

c) la individuazione delle azioni di salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione dalle calamità naturali;

d) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti in funzione della localizzazione di:

I. aeroporti;

II. porti turistici;

III. autostrade e itinerari di interesse turistico regionale;

IV. strutture alberghiere, centri residenziali.

**Art. 7***Modalità di approvazione del PIR <sup>(4)</sup>.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494* approvato il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative (PIR).
2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette alle Province ed ai Comuni interessati.
3. Ogni Provincia convoca una Conferenza di programmazione con i Comuni per un esame congiunto della proposta entro 45 giorni dalla data di ricezione.
4. In mancanza di osservazioni, e comunque decorsi 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede all'adozione del PIR e lo trasmette al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
5. Le stesse procedure stabilite dai precedenti commi sono adottate per le varianti al piano approvato.
6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica e non inficia l'aspetto dominicale del demanio marittimo <sup>(5)</sup>.

---

(4) Con *Delib.C.R. 12 giugno 2007, n. 147* è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano di indirizzo regionale.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lett. c), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 7 Modalità di approvazione del PIR. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, ai sensi dell'*art. 6, terzo comma, della legge n. 494/1993*, il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative.

2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province ed ai Comuni interessati.
3. Ogni Provincia convoca una conferenza di programmazione con i comuni per un esame congiunto della proposta entro 90 giorni dalla data di ricezione, mentre il Consiglio regionale, tramite la Commissione permanente competente, convoca una conferenza di programmazione conclusiva con la partecipazione delle Province.
4. La Giunta regionale, cui saranno trasmessi i verbali della Conferenza di cui al comma precedente, provvede all'adozione del PIR, a validità quinquennale, e lo trasmette al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
5. Le procedure di cui ai commi che precedono sono osservate anche nei casi di varianti al PIR.
6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica, non inficiando l'aspetto dominicale del demanio marittimo.».

**Art. 8***Attività consentite.*

1. Salvo quanto disposto dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di attuazione, dalle leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del Circondario marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e litoranei, nelle aeree demaniali marittime sulle quali la Regione esercita le funzioni delegate, possono essere anche effettuate:

a) [attività industriali, limitatamente ad interventi di ristrutturazione di impianti esistenti] <sup>(6)</sup>;

b) interventi sul regime idraulico;

c) attività di ripascimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle spiagge, negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente dichiarati idonei;

d) attività di bonifica ambientale finalizzate alla difesa del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque;

e) le attività di cui al successivo comma 3.

2. Devono essere salvaguardate le piante di alto fusto, le alberature e i sistemi vegetali autoctoni.

3. Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all'*art. 59 del D.P.R. n. 616/1977*, anche per la realizzazione delle seguenti attività:

a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili a cura dei Comuni;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);

c) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;

d) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;

e) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;

f) approdi e/o porti classificati di categoria 2<sup>a</sup>, classe III, aventi funzioni turistiche o da diporto di cui all'*art. 4 comma 3, lettera e)*, della legge 28 febbraio 1994, n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal *D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509* e successive modifiche ed integrazioni;

g) campi boa e pontili galleggianti.

(6) Lettera abrogata dall'*art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

## **Art. 9**

### *Opere consentite.*

1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.

2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:

a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;

b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;

c) impianti e manufatti totalmente interrati;

d) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggiati o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.

3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel comma che precede, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l'ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.

4. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. È fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.

5. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con Delib.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013 <sup>(7)</sup>.

5-bis. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purché vengano acquisiti l'autorizzazione paesaggistica di cui



all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime <sup>(8)</sup>.

5-ter. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR <sup>(9)</sup>.

5-quater. [Le concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l'approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del Piano spiaggia medesimo] <sup>(10)</sup>.

6. La concessione per la realizzazione e l'esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.

7. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l'ambiente, a migliorare la qualità dei servizi.

---

(7) Comma dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1). Il testo precedente era così formulato: «5. Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.».

(8) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

(10) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e poi abrogato dall'art. 1, comma 3, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

---

## Art. 10

### Concessione in uso di beni del demanio marittimo.

1. Il PIR, prevede l'autorizzazione, per fini turistici e ricreativi, di occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:

a) che sia comunque garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;

b) che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica, cui sono comunque destinati i beni demaniali.

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

3. La Giunta regionale, nei limiti di cui all'*art. 1, secondo comma, della legge 4 dicembre 1993, n. 494*, come modificato dall'*articolo 10, della legge n. 88/2001*, disciplina la durata del rapporto, oltre che la misura del canone di cui al successivo articolo 18, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilire i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.

---

### **Art. 11**

#### *Obblighi, divieti e limiti.*

1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell'immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19* «Norme per la tutela e l'uso del territorio».

2. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua. Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.

3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.

---

### **Art. 12**

#### *Piani Comunali di spiaggia.*

1. Il Piano comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:

a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione;

b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività di cui al comma 1 del medesimo precedente art. 8;

c) indicare:

I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;

II. le aree sottoposte a vincolo archeologico;

III. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;

IV. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;

V. le aree non assentibili;

VI. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;

VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta;

VIII - Le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere <sup>(11)</sup>.

2. Il PCS deve essere corredato dei seguenti elaborati:

a. relazione comprendente i dati sulla potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per attività di balneazione e per gli altri usi consentiti, tenendo a riferimento:

I. il numero delle abitazioni complessivamente occupate nel territorio comunale;

II. la popolazione residente e quella fluttuante;

III. il numero dei posti letto (alberghi, villaggi, camping, pensioni, etc.);

IV. planimetria catastale aggiornata con la indicazione della destinazione d'uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nuova formazione non ancora riportati in catasto; deve, altresì, essere indicata la linea di battigia catastale e quella attuale, nonché il profilo altimetrico degli arenili, al fine di evidenziare le zone del litorale soggetto ad erosione;

V. planimetria in scala 1:1000 delle aree demaniali marittime ove è rappresentato lo stato di fatto e quello programmato;

VI. regolamento e norme di attuazione del PCS.

3. Al fine di consentire il pubblico utilizzo degli arenili destinati alla balneazione è necessario che nel PCS sia prevista la costituzione di sufficienti servitù prediali sui

terreni retrostanti il demanio nel rispetto del Codice civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive.

---

(11) Punto aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 21 agosto 2006, n. 7.*

---

### **Art. 13**

#### *Modalità di approvazione del PCS.*

1. Il Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei PIR, provvede, nell'ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR, all'adozione o all'adeguamento, se già provvisti, del PCS e relativo regolamento di attuazione.
  2. L'Amministrazione provinciale competente territorialmente approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi dei PIR.
  3. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al comma che precede, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi 30 giorni, si sostituisce al Comune attraverso la nomina di un Commissario ad acta i cui oneri graveranno sul bilancio dei Comuni inadempienti.
- 

### **Art. 14**

#### *Norme di salvaguardia <sup>(12)</sup>.*

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.
2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate <sup>(13)</sup>:
  - a) concessioni demaniali marittime stagionali <sup>(14)</sup>:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per

l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'[articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1](#) (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'[articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004](#), al [D.P.R. n. 31/2017](#) nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

3) concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del [D.P.R. 31/2017](#). Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022 <sup>(15)</sup>;

c) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

3-bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria determinata dall'emergenza sanitaria ancora in atto e di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per contenere la diffusione del virus Covid-19, le concessioni demaniali di cui al comma 2, lettera b), numero 3), sono autorizzate dai comuni, esclusivamente per le stagioni balneari 2021 e 2022, entro quindici giorni successivi alla richiesta effettuata dai titolari di concessioni turistico-balneari, contenente idonea documentazione attestante la esatta individuazione dello spazio demaniale da utilizzare in ampliamento, se rientranti nei casi e nei limiti di cui al citato numero 3) <sup>(16)</sup>.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

(12) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16](#), a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 5, comma 1](#)). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Norme di salvaguardia. 1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici, di impianti di pubblico interesse e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, per comprovate e documentate esigenze, può essere rilasciata, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla sola stagione estiva 2016, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigendi PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cosiddetto diritto di insistenza. 2. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 30 luglio 2010, n. 20](#), dall'[art. 32, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69](#) e dall'[art. 1, comma 1, L.R. 29 giugno 2016, n. 15](#).

(13) Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 25 novembre 2019, n. 46](#) e dall'[art. 2, comma 1, lettera a\), L.R. 25 maggio 2021, n. 11](#), a decorrere dal 26 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, della medesima legge](#)).

(14) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 25 novembre 2019, n. 46](#) e dall'[art. 2, comma 1, lettera b\), L.R. 25 maggio 2021, n. 11](#), a decorrere dal 26 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 12 - 29 gennaio 2021, n. 10 (pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2021, n. 5, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata lettera b) dell'[art. 1, comma 1, L.R. n. 46/2019](#).

(15) Numero così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 15 aprile 2022, n. 8](#), a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente numero era già stato modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13](#) e dall'[art. 1, comma 1, L.R. 25 maggio 2021, n. 10](#).

(16) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 1, comma 2, L.R. 25 maggio 2021, n. 10](#) e poi così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 15 aprile 2022, n. 8](#), a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## Art. 15

### *Soggetti destinatari.*

1. Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico-ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune territorialmente competente, che deve contenere, oltre a quanto previsto nello strumento di pianificazione di cui al precedente art. 12:

- 
- a) l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area richiesta;
- b) la durata della concessione che non può essere superiore ai sei anni con rinnovo automatico alla scadenza ai sensi dell'*articolo 10 della legge n. 88/2001*;
- c) su richiesta del concessionario la durata dell'atto concessorio può essere rinegoziata fino ad un massimo di 20 anni in ragione dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario e di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 253, della legge 296/2006* ed in presenza del P.C.S. approvato <sup>(17)</sup>;
- d) gli investimenti di cui alla lettera c) non devono essere inferiori al 50 per cento del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale dovuti per il periodo di proroga richiesto. Inoltre, gli investimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre i primi cinque anni dalla data di rilascio dell'atto concessorio rinegoziato. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di annullamento dell'atto concessorio rinegoziato <sup>(18)</sup>.

2. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.

3. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.

4. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.

---

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 30, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 51 della stessa legge*).

(18) Lettera aggiunta dall'*art. 30, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 51 della stessa legge*).

---

## **Art. 16**

### *Lega navale Italiana.*

1. La Regione riconosce che la Lega Navale Italiana, quale Ente pubblico che svolge servizi di interesse pubblico ai fini della diffusione nell'ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura di mare, contribuisce a determinare e a realizzare l'interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività che hanno sul mare e sul litorale marittimo la loro operatività e il loro mezzo di azione, ai sensi degli articoli 1 e seguenti dello Statuto dell'Ente stesso, approvato con *D.M. 20 marzo 2003* del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, la Lega Navale Italiana esercita la sua attività sotto la vigilanza dello Stato, e in particolare, dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Regione prende atto, altresì, che la Lega Navale Italiana è stata individuata, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con D.M. 17 dicembre 2001, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'*art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, nonché è stata riconosciuta sia quale Ente Culturale con *D.M. 1° febbraio 1995*, del Ministero della pubblica istruzione sia quale Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 4 dicembre 2000, n. 383, con *D.M. 4 aprile 2002* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Al fine di contribuire al migliore perseguimento, da parte della Lega Navale Italiana, delle finalità richiamate nei commi 1 e 2, i Comuni nell'ambito delle proprie competenze in materia di utilizzazione delle aree del demanio marittimo si impegnano, se richiesto, a prevedere nel Piano comunale di spiaggia e negli equivalenti strumenti di pianificazione delle aree stesse, nonché nelle disposizioni di attuazione, una zona del Demanio Marittimo da destinare e da utilizzare per il conseguimento delle finalità proprie della stessa Lega Navale Italiana in sede locale, nell'ambito delle aree di cui all'*art. 12, comma 1, alinea VI*.

4. Le aree assentite in concessione debbono essere sempre utilizzate dalla Lega Navale Italiana esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e con assoluta esclusione di ogni scopo di lucro.

5. La Lega Navale Italiana presta ogni collaborazione alla Regione, a richiesta di questa, allo scopo di:

a) contribuire alle iniziative per la protezione dell'ambiente marino e delle acque interne;

b) concorrere a sviluppare le attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle acque interne;

c) effettuare conferenze e convegni in materia di economia e ambiente marino, di sicurezza in mare e delle acque interne;

d) sviluppare, in coordinamento con le istituzioni scolastiche, attività ambientalistiche e di tutela del territorio;

e) concorrere allo sviluppo e al compimento dei programmi nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado; attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di «veloterapia» a favore dei disabili;

f) concordare con la Regione e con gli Enti locali l'individuazione di ulteriori forme di collaborazione.

---

## **Art. 17**

### *Concorso di più domande di concessione.*

1. Nel caso di più domande di prima concessione la preferenza è accordata, a parità di garanzie individuate secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del Codice della Navigazione, alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili, e, a condizioni di parità secondo l'ordine temporale di presentazione.



---

**Art. 18***Procedure per il rilascio delle concessioni.*

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al D.M. 18 febbraio 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione, anche:

a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;

b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;

c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.

2. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio delle entrate competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

3. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla [L.R. n. 1/1971](#). A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.

3-bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'[articolo 12 della direttiva 2006/123/CE](#), del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), (Codice degli appalti), in quanto applicabile <sup>(19)</sup>.

---

(19) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, [L.R. 9 maggio 2017, n. 16](#), a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

---

**Art. 19***Valenza turistica e determinazione canoni.*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere vincolante della Commissione permanente, in applicazione dell'[articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342](#) individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'[articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.](#)

**616** del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento.

2. La classificazione, su proposta dei comuni, può essere verificata ogni quattro anni.

3. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma precedente, la Giunta regionale è tenuta, sulla base dei criteri armonizzati ai sensi dell'*art. 4 del D.P.R. n. 616/1977*, ad accertare i requisiti di alta, normale e minore valenza turistica del territorio costiero, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dall'*art. 6, comma 1, lettere «a», «b», «c», «d» ed «e» del citato D.M. 5 agosto 1998, n. 342*.

---

## **Art. 20**

*Revoca, decadenza, subingresso.*

1. La concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico, da parte del Comune e/o della Regione.

2. Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere «a», «b» e «c» del comma 1 del precedente art. 18:

a) per omesso pagamento del canone di cui all'art. 18, comma 2, determinato ai sensi del precedente art. 19;

b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;

c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 15;

d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

3. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 18, nonché di quelle previste al comma 2 del presente articolo, il Comune fissa un termine entro il quale l'interessato:

a) può presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la revoca del provvedimento di decadenza;

b) può presentare ricorso presso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente in caso di rigetto delle controdeduzioni di cui alla precedente lettera a);

c) può provvedere a rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed in tal caso il Comune ripristina la validità della concessione.

4. Il ricorso di cui alla lettera b) del precedente comma si intende accolto in caso di mancata decisione entro i 30 giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso da parte dell'Amministrazione provinciale.

5. Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

6. La Regione provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.

7. Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell'ambito della medesima.

8. La revoca può essere disposta anche per motivi di accertato pubblico interesse, nel qual caso l'Amministrazione concedente, previa istanza dell'impresa interessata, può autorizzare in alternativa, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, una concessione a fini turistico-ricreativi sul litorale di competenza possibilmente di superficie equivalente, fatta salva la riserva di cui al comma 1, VI alinea, del precedente art. 12.

---

### **Art. 21**

#### *Struttura amministrativa regionale.*

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di cui alla presente legge presso il Dipartimento competente è istituita, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, una struttura operativa con le seguenti funzioni:

a) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;

b) formazione del catasto del demanio marittimo;

c) predisposizione dei documenti di programmazione, e di indirizzo e di pianificazione di competenza regionale;

d) verifica di attuazione degli indirizzi regionali;

e) consulenza e supporto tecnico-giuridico a favore degli Enti Locali.

---

### **Art. 22**

#### *Vigilanza.*

1. Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità di cui alla presente legge, sono esercitate dal Comune,

ferme restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accertino che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

---

---

### **Art. 23**

#### *Ricorsi.*

1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dagli Enti titolari delle funzioni conferite con la presente legge in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.

---

---

### **Art. 24**

#### *Cauzione.*

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (parte marittima) e dell'articolo 54 del regolamento generale della contabilità di Stato.

2. La cauzione viene cointestata alla Regione ed all'Amministrazione marittima affinché ciascun ente sia garantito pro quota circa la osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, al versamento dei canoni ed agli oneri per la rimissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e, per la Regione, alle modalità di esercizio dell'attività oggetto di concessione.

3. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.

---

---

### **Art. 25**

#### *Difesa delle coste e conservazione delle spiagge.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'[art. 10, comma 8, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13](#) sono di competenza dei Comuni costieri:

a) l'approvazione degli interventi di ripascimento degli arenili con l'esclusione di quelli stagionali per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

b) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;

c) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di rinascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi.

2. I progetti di cui all'[articolo 96, comma 1, lettera d\), della legge regionale n. 34/2002](#) sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.

3. L'approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.

4. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell'ambito della conferenza o dell'accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, approva i criteri ed i requisiti di cui all'[articolo 96, comma 1, legge regionale n. 34/2002](#).

---

## Art. 26

### *Norme tributarie.*

1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla [L.R. 1/1971](#), nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale <sup>(20)</sup>.

2. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici regionali competenti <sup>(21)</sup>.

2-bis. Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del [D.Lgs. 112/1998](#) <sup>(22)</sup>.

2-ter. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore <sup>(23)</sup>.

3. I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti: a) il 60 per

cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo; b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge <sup>(24)</sup>.

3-bis. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente <sup>(25)</sup>.

3-ter. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 3-bis, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria <sup>(26)</sup>.

4. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei proventi di cui al comma 3, lettera a), nell'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento commisurato alle somme effettivamente accertate nell'anno precedente <sup>(27)</sup>.

5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo <sup>(28)</sup>.

---

(20) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n. 1/1971, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione.».

(21) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(24) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2 verranno così ripartiti:

a) il 70% sarà destinato ai Comuni interessati, in ragione dell'entrata, quale contributo per i maggiori oneri a loro carico derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

b) il 30% sarà utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.».

(25) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(26) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(27) Comma aggiunto dall'art. 46, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(28) Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 27 dicembre 2016, n. 44, a decorrere dal 28 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. L'erogazione di cui al precedente comma è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia demaniale.».

---

## Art. 27

### *Norma transitoria.*

1. Fino a quando non sarà approvato il PIR di cui al precedente art. 7, continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate che potranno essere rinnovate, per una sola volta, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Alle istanze di concessione presentate, il cui iter burocratico è già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad applicare la normativa precedente.

3. Dall'entrata in vigore della presente modifica ed integrazione alla [legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17](#) e s.m.i., decadono tutte le norme, i regolamenti e gli atti deliberativi in materia in contrasto con la stessa <sup>(29)</sup>.

4. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e le stagioni balneari 2021 e 2022 e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari autorizzati alla posa di attrezzature balneari mobili (ombrelloni e sdraio), i Comuni possono concedere un'estensione dell'area in concessione mediante ampliamento del fronte mare sino al massimo del 30 per cento di quello attualmente in essere, alle seguenti condizioni <sup>(30)</sup>:

a) sia rispettata la percentuale pari al 30 per cento del fronte mare per la libera fruizione, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione, per il medesimo comparto o la medesima zona omogenea, di ogni singolo comune rivierasco;

b) il fronte mare complessivo derivante dall'estensione non sia superiore a 100,00 (cento) metri lineari, fatte salve le attività ricettive alberghiere, i villaggi turistici, i campeggi e le altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, che dimostrino, in ragione del numero complessivo di posti letto - o ospiti nel caso di campeggi - disponibili, la necessità di ottenere l'estensione del fronte mare, per il rispetto del necessario distanziamento <sup>(31)</sup>.

5. L'estensione dell'area concedibile da destinare a zone d'ombra (sdraio/lettini e ombrelloni), anche in deroga alla distanza minima di 50,00 (cinquanta) metri lineari

tra adiacenti aree assentite in concessione, è subordinata alla valutazione da parte dei singoli Comuni delle specifiche condizioni geomorfologiche del territorio e delle peculiarità dei luoghi, fermo restando le relative funzioni di vigilanza in capo ai medesimi Comuni disposte dall'articolo 22 e le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione <sup>(32)</sup>.

6. I Comuni sono tenuti ad inviare, al settore regionale competente e all'amministrazione marittima territorialmente competente, una copia di ogni provvedimento di rilascio, o variazione di concessione demaniale marittima adottato, unitamente a schema di calcolo del canone e dell'addizionale regionale <sup>(33)</sup>.

7. Per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la massima semplificazione amministrativa, in applicazione del principio di sussidiarietà, esclusivamente per la stagione balneare 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022, la richiesta al settore regionale competente in materia di demanio marittimo di pareri vincolanti e/o obbligatori, previsti dalla presente legge e/o dal Piano di Indirizzo Regionale, resta a discrezione dei Comuni, fatti salvi eventuali controlli che la Regione si riserva di effettuare <sup>(34)</sup>.

8. Le disposizioni transitorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non sono prorogabili, sono valide esclusivamente per la stagione estiva 2020 e per le stagioni balneari 2021 e 2022 e applicabili sia in presenza che in assenza di PCS approvato <sup>(35)</sup>.

---

(29) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 30 luglio 2010, n. 20*.

(30) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 25 maggio 2021, n. 10* e dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 15 aprile 2022, n. 8*, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

(31) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13*, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

(32) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13*, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

(33) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13*, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

(34) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 15 aprile 2022, n. 8*, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13* e dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 25 maggio 2021, n. 10*.

(35) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 15 aprile 2022, n. 8*, a decorrere dal 20 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13* e dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 25 maggio 2021, n. 10*.

---

**Art. 28**  
*Pubblicazione.*



---

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.